

dossier

13 settembre 2021

Istituzione del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche (rifusione)

Atto del Governo 289

Ai sensi articoli 1 e 4 della Legge 22 aprile 2021, n. 53



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 444



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

TEL. 06 6760-2614 - ✉ st_trasporti.it - [@CD_trasporti](https://twitter.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 289

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0250.docx

INDICE

Introduzione	3
La norma di delega	7
SCHEDE DI LETTURA.....	9
Ambito di applicazione (<i>Art. 1</i>)	11
Definizioni (<i>Art. 2</i>)	13
Principi generali (<i>Art. 3</i>)	23
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (<i>Art. 4</i>)	25
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio (<i>Art. 5</i>)	29
Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti (<i>Art. 6</i>)	30
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Art. 7</i>)	33
Regioni ed enti locali e misure di garanzia (<i>Artt. 8 e 9</i>)	34
Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi (<i>Art. 10</i>)	35
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (<i>Art. 11</i>)	36
Aspetti e condizioni del regime di autorizzazione generale (<i>Artt.</i> <i>12-19</i>)	39
Informazioni dalle imprese, mappatura geografica e consultazione (<i>Art. 20-24</i>)	43
Ricorsi, sanzioni, danneggiamenti e turbative (<i>Artt. 25-32</i>)	47
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche e relative procedure (<i>Artt. 33-39</i>)	52
Sicurezza delle reti e dei servizi (<i>Artt. 40-41</i>)	57
Reti e relative procedure di autorizzazione (<i>Artt. 42-57</i>)	58
Accesso e gestione dello spettro radio (<i>Artt. 58-67</i>)	64
Apparecchiature di rete senza fili (<i>Artt. 68-69</i>)	70
I principi di accesso e interconnessione (<i>Artt. da 70 a 73</i>)	71
Analisi di mercato e significativo potere di mercato (<i>Artt. 74, 75,</i> <i>76, 77 e 78</i>)	75
Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (<i>Artt. da 79 a 92</i>)	78

Controllo normativo sui servizi al dettaglio (<i>Art. 93</i>)	86
Gli obblighi di servizio universale (<i>Artt. da 94 a 98-quinquies</i>).....	87
Le risorse di numerazione (<i>Artt. da 98-sexies a 98-decies</i>)	92
Diritti degli utenti finali (<i>Artt. da 98-undecies a 98-septies decies</i>)	96
Passaggio ad altro fornitore, portabilità del numero, offerte di pacchetti e disponibilità di servizi (<i>Artt. da 98-octies decies a 98-novies decies</i>).....	101
Numeri di emergenza e sistema di allarme pubblico (<i>Artt. da 98-vicies a 98-vicies ter</i>).....	102
Altre disposizioni (<i>Artt. da 98-vicies quater a 98-undertricies</i>).....	104
Ulteriori disposizioni dello schema di decreto legislativo (<i>Artt. 2-7</i>)	108

INTRODUZIONE

Con l'atto n. **289** – recante lo schema di decreto legislativo conseguente alla delega contenuta nell'art. 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) – il Governo italiano sottopone a parere parlamentare un testo assai corposo¹ relativo alle **comunicazioni elettroniche**, la cui disciplina viene **profondamente modificata**.

La necessità dell'intervento normativo è stata ravvisata in ragione dell'**innovazione tecnologica**, tanto rapida quanto incisiva, intervenuta nel settore sull'arco di circa 20 anni². Tale evoluzione – a tratti tumultuosa – è stata avvertita anzitutto a livello eurounitario³: è stata quindi emanata la direttiva [2018/1972/UE](#) (il **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**) che ha sostituito, rifondendone in gran parte i contenuti, ben quattro precedenti direttive (le nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002), le quali a loro volta avevano portato – nel nostro ordinamento – all'emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. **259** del **2003**). Nel frattempo si erano succeduti alcuni parziali interventi di modifica normativa, a livello sia di UE sia – poi – di recepimento nazionale (ci si

¹ L'atto si compone di **133 articoli** e di **14 allegati**, alcuni dei quali, a loro volta, composti di articoli e tabelle.

² E' sufficiente ricordare, in questa sede, che nel 2003 l'esperienza diffusa di *Internet* era appena decennale e le comunicazioni elettroniche erano sostanzialmente limitate alla posta elettronica e agli *sms*. Nell'arco dei successivi anni si è avuto lo sviluppo massiccio dell'accesso a *Internet* e dei *social media* che sono adoperati oggi da circa 4,5 miliardi di persone nel mondo. Nelle comunicazioni elettroniche *end to end* con necessità di numero si è affermato *whatsapp* mentre i *social media* offrono generalmente anche un servizio di comunicazione interpersonale senza necessità di numero. Questo sviluppo si misura con plurimi indici.

Un primo indice è l'accrescimento della **copertura territoriale** della **connessione Internet**. Questa - in Italia - è oggetto di monitoraggio da parte dell'AGCom. Nel 2017 - dando attuazione all'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 145 del 2013 (convertito nella legge n. 9 del 2014) - essa ha infatti adottato il primo sistema italiano di mappatura delle reti di accesso (fisse e mobili) a *Internet* (la c.d. *Broadbandmap*). Si tratta di una mappa interattiva consultabile da chiunque, sia da postazione fissa sia mobile con *smartphone* o *tablet*, per ottenere informazioni dettagliate sulle infrastrutture esistenti e sui servizi disponibili sull'intero territorio nazionale. La funzione di mappatura della copertura è ora codificata nell'**art. 22** dello schema di decreto legislativo qui sottoposto a parere.

Un secondo indice inerisce all'ambito (non coincidente con le comunicazioni elettroniche ma **strettamente connesso** dei *social media* su cui transita un ingentissimo **volume di dati**). Al riguardo, si pone - fra l'altro - un problema di protezione dei dati personali (esigenza di cui la direttiva 2018/1972/UE, del resto, si fa carico); la problematica è emersa per esempio, anche nella nota audizione di **Mark Zuckerberg** del **10 aprile 2018 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Commercio, scienza e trasporti del Senato del Stati Uniti**.

³ In realtà, la riflessione era già iniziata con la comunicazione della Commissione europea recante l'**Agenda digitale europea** del 2010 (COM (2010)245 final).

riferisce, in particolare, alle direttive del 2009 nn. 136 e 140/CE, recepite con il decreto legislativo n. 70 del 2012).

Con l'art. 1 del nuovo provvedimento, la materia delle comunicazioni elettroniche viene modificata, risistemata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante **novella** dei primi **98 articoli** del decreto legislativo n. 259 del 2003. Essa si presenta connotata da **complessità assai elevata**, sotto il profilo sia **tecnico** sia – per conseguenza – **istituzionale** e **regolatorio**.

L'assunto di base da cui muovono sia le autorità dell'UE sia il legislatore nazionale è che l'ambito delle **possibilità tecniche** delle **comunicazioni elettroniche** si è molto **sviluppato** e **ingrandito**, collocandosi, per sua stessa natura, su un orizzonte globale.

In tal modo – per un verso – si offrono maggiori opportunità di **esercizio di diritti** (anche economici) e **veicolazione** di contenuti, anche in forme innovative ed inedite⁴. Per l'altro – tuttavia - si rendono opportuni incentivi per gli **investimenti economici** e necessaria una **regolazione armonizzata** e **coordinata** a livello (quantomeno) europeo, il più possibile semplificata e proporzionata, a garanzia della **concorrenza** e dell'**accesso** ma anche della **sicurezza** e della **protezione dei dati**.

Particolarmente significativo appare - a questo proposito e al fine di descrivere lo scopo dell'intervento legislativo – il testo del **Considerando 23** della direttiva, il quel reca: “Il quadro normativo — in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della **concorrenza**, del **mercato interno** e degli **interessi degli utenti finali** — dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo in materia di **connettività**, articolandolo in termini di risultati: l'**accesso generalizzato** alle reti ad altissima capacità e l'ampia diffusione delle stesse per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione a **prezzi ragionevoli** e con **possibilità di scelta adeguata**, una **concorrenza effettiva** ed **equa**, l'**innovazione aperta**, un uso efficiente dello spettro radio, norme comuni e prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e le necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini dell'Unione. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce, da un lato, nel proposito di disporre di

⁴ Al proposito, nell'introduzione all'Agenda digitale europea era scritto che si “prefigge di tracciare la strada per **sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC, in particolare di Internet**, che costituisce il supporto essenziale delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari, lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'agenda stimolerà l'innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Grazie a una maggiore diffusione e a un uso più efficace delle tecnologie digitali l'Europa potrà affrontare le sfide principali a cui è confrontata e offrire ai suoi cittadini una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un'assistenza sanitaria migliore, trasporti più sicuri e più efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali”.

reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e, dall'altro, nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.

Tale concetti appaiono ribaditi nel **Considerando 26**, secondo cui “è opportuno incoraggiare sia gli **investimenti** sia la **concorrenza**, in modo da incrementare la crescita economica, l'**innovazione** e la **scelta dei consumatori**”.

Il precipitato normativo di questi *Considerando* è rinvenibile – anzitutto – nell'art. 3 della direttiva.

Questi aspetti sono ripresi anche nella **relazione illustrativa** che accompagna lo schema di decreto legislativo, di cui si riporta la parte iniziale:

“La nuova disciplina europea di settore si sviluppa lungo **due** direttrici:

- da un lato, la promozione dell'obiettivo della connettività di elevata qualità, da promuovere in coerenza con gli obiettivi tradizionali di promozione della concorrenza, rafforzamento del mercato interno e di protezione degli utenti.
- dall'altro, l'ulteriore armonizzazione regolatoria, finalizzata a semplificare l'attività delle imprese - e favorirne, per tale via, gli investimenti – ed a promuovere il mercato unico per il tramite: *a)* del maggiore coordinamento nello svolgimento di alcuni processi; *b)* il potenziamento generale del ruolo del BEREC nell'individuazione di buone prassi regolatorie valide per l'intera Unione, anche mediante l'assegnazione allo stesso del compito di adottare numerose Linee Guida attuative del nuovo Codice, *c)* il potenziato raccordo tra Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) e Commissione europea.

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*;
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *Internet*, a prezzi accessibili”.

Nel presente *dossier* si darà conto prevalentemente degli aspetti di novità normativa rispetto al tessuto vigente, mantenendo allo stesso tempo un quadro informativo d'insieme su tutta la disciplina.

LA NORMA DI DELEGA

La legge **24 aprile 2021, n. 53**, Legge di delegazione europea 2019-2020, è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2021, in terza lettura (il medesimo Senato l'aveva approvata il 29 ottobre 2020, mentre la Camera dei deputati l'aveva approvata con modificazioni il 31 marzo 2021).

L'8° Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato aveva reso parere favorevole sulle parti di competenza nella seduta del 23 giugno 2020; a sua volta la IX – Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera dei deputati aveva reso parere favorevole nella seduta del 18 novembre 2020.

L'art. 4 della legge n. 53 del 2021 prevedeva principi e criteri direttivi **ulteriori** rispetto a quelli di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012 e precisamente:

- a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), attraverso l'adozione di un nuovo [codice delle comunicazioni elettroniche](#) per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
- b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'[articolo 5 della direttiva \(UE\) 2018/1972](#);
- c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità⁵ e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
- d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'[articolo 48 della direttiva \(UE\) 2018/1972](#);
- e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo

⁵ Alle frequenze **5G** alla loro assegnazione coordinata è dedicato l'art. 54 della direttiva, il quale non trova un puntuale recepimento nel testo qui sottoposto a parere, avendo esso già trovato ingresso nel nostro ordinamento con l'art. 1, commi 1033-1044 della legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017). L'AGCOM vi ha dato esecuzione con la delibera [231/18/Cons.](#)

per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'*Internet delle cose*, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato [*decreto legislativo n. 259 del 2003*](#);

l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla [*direttiva \(UE\) 2018/1972*](#) per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato [*decreto legislativo n. 259 del 2003*](#);

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel *telemarketing*".

La delega legislativa scade l'8 novembre 2021.

Schede di lettura

Ambito di applicazione (Art. 1)

L'articolo 1 del testo novellato è composto di **7 commi**, i primi tre dei quali ricalcano il vecchio art. 1 del decreto legislativo n. 259 del 2003, mentre i successivi 4 sono di nuova formulazione.

Al **comma 1**, si precisa a quale ambito il provvedimento si applica e precisamente:

- a) **reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico**, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) **gruppi chiusi di utenti**;
- c) reti e servizi di comunicazione elettronica **a uso privato**;
- d) tutela degli impianti **sottomarini** di comunicazione elettronica;
- e) servizi **radioelettrici**.

Il **comma 2** – invece – indica quali ambiti sono **esclusi** dal campo applicativo del decreto legislativo, vale a dire:

- a) servizi che forniscono **contenuti** trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un **controllo editoriale** su tali contenuti;
- b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;
- c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Il **comma 3** reca l'avvertenza che il provvedimento contiene norme che interessano la tutela del consumatore ma che – comunque – resta ferma la disciplina del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

Al **comma 4** si stabilisce che norme speciali rispetto a quelle del provvedimento rimangono ferme e prevalgono su di esse ove riferite a reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Al **comma 5** – riprendendo il comma 4 dell'art. 1 della [direttiva 2018/1972/UE](#) - si statuisce che le Autorità interessate all'applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche assicureranno il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

I commi **6** e **7** precisano che le disposizioni del decreto legislativo si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione; e che restano ferme le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di promozione e coordinamento nell'innovazione tecnologica, di cui al comma 5, lett. *b-bis*) della legge n. 400 del 1988 nonché quelle del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021.

Definizioni (Art. 2)

Intervenendo a integrare in modo massiccio le definizioni già date dall'art. 1 del decreto legislativo n. 259, l'**art. 2** del testo novellato **contiene un elenco di 67 definizioni**, le quali rispondono all'esigenza di adeguamento dovuta all'evoluzione del mercato e della regolamentazione degli ultimi anni e alla persistente necessità di norme settoriali oltre che di aderenza alla direttiva. Le si riportano (e, solo per comodità di lettura, contrassegnando in carattere **grassetto** le definizioni **modificate** o **introdotte** dalla novella):

a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi *software*, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il *roaming*; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

c) **Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021, poi denominata Agenzia;**

d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori

o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poi denominata Autorità;

h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;

i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;

p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il

PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;

r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

t) gruppo chiuso di utenti (CUG - *Closed User Group*): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;

u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

dd) **mercati transnazionali**: mercati individuati conformemente all'articolo **65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche**, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) **PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;**

nn) **punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione**

elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per *downlink/uplink*, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (*radio local area network*): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;

rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

ss) rete privata o rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.

tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”;

bbb) servizio CBS - *Cell Broadcast Service*: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto-fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (*electronic programme guides* — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto esclusivamente nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento **su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono**, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a *Internet* quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la

comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

***iii*) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio - di norma a pagamento - che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;**

***III*) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;**

***mmm*) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;**

***nnn*) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;**

***ooo*) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - *Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service*, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;**

***ppp*) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;**

***qqq*) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di**

programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

***sss*) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;**

ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

***vvv*) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;**

zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;

aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

***bbbb*) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;**

cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate.

Principi generali (Art. 3)

Riprendendo i contenuti dei testi sostituiti degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 259 e in aderenza all'art. 3 della direttiva, il nuovo testo afferma – al **comma 1** - i **principi generali ispiratori** del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, facendo in larga sostanza applicazione dei principi costituzionali italiani e di quelli dei Trattati europei e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza).

Sono infatti fissati:

a) la **libertà di comunicazione** e *b)* la **segretezza delle comunicazioni**, anche attraverso il mantenimento dell'**integrità** e della **sicurezza** delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze. Ciò anche in base all'art. 15 della Costituzione e all'art. 7 della Carta di Nizza;

c) **libertà di iniziativa economica** e suo esercizio in regime di **concorrenza**, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Ciò anche in base agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. *e*), della Costituzione e all'art. 3, comma 1, lett. *b)* del TFUE.

Il comma 2 resta sostanzialmente invariato e ribadisce che la **fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica** è attività di **preminente interesse generale** e che è **libera**, restando assoggettata al decreto legislativo n. 259 come qui modificato.

Il **comma 3** fa carico al Ministero, l'Autorità e alle amministrazioni competenti di contribuire, nell'ambito della propria competenza, a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla CEDU e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Il comma 4 fa salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali,

poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Poiché si tratta di disposizione sostanzialmente identica a quella già contenuta nell'art. 1, comma 6, se ne potrebbe valutare la soppressione in sede di stesura definitiva.

Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (Art. 4)

In larga misura riprendendo e sviluppando il dettato dell'articolo precedente sui principi – specialmente al comma 4 – nonché i contenuti del previgente art. 13, l'art. 4 reca gli **obiettivi generali** della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il **comma 1** – che costituisce una novità normativa - stabilisce che l'Autorità e il Ministero - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3 – perseguono, senza ordine di priorità, gli obiettivi di:

a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o

utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

Il **comma 2** – invece – ricalca il testo già vigente (tranne che per la lett. *m*) e statuisce che la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

- a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
- c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distortivi della concorrenza;
- e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
- f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
- g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (*PPDR – Public Protection and Disaster Relief*);
- h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di *standard* aperti;
- i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

- l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.**

Il **comma 3** – a sua volta – stabilisce che a garanzia dei diritti di cui all'art. 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Il **comma 4** dispone che la disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

Il **comma 5** – poi – assegna all'Autorità e alle altre autorità competenti il compito - tra l'altro - di:

- a)* promuovere la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;
- b)* garantire che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- c)* applicare il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
- d)* promuovere investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione

tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tenere in debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f) imporre obblighi regolamentari *ex ante* unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

Il **comma 6** – infine – prescrive al Ministero e all'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, di adottare, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi esposti.

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio **(Art. 5)**

Riallacciandosi, in sostanza, a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dell'art. 3 sui principi generali e, soprattutto, all'assunto che fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è attività di preminente interesse generale, l'**art. 5** fissa il principio per cui le autorità pubbliche hanno compiti di **pianificazione strategica**.

In questa chiave, si assegna al Ministero il compito di cooperare con le omologhe autorità degli altri Paesi membri nella **pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio** necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, con ciò recependo l'art. 4 della direttiva e riprendendo il contenuto dell'art. 13-*bis* del decreto legislativo n. 259 nel suo vecchio testo.

In questo compito, il Ministero deve sentire sia l'Autorità sia l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di rispettiva competenza e considera, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti (Art. 6)

Con l'**art. 6** si apre una diversa sezione dello schema, inerente all'**assetto istituzionale** e alla *governance* del settore. Al riguardo, il testo proposto ricalca i contenuti dei previgenti artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 259, aggiornandoli e sviluppandoli in relazione al nuovo panorama.

Al **comma 1**, con disposizione largamente nuova, si precisa che il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
- c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;
- d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;
- e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
- f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;
- g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;
- h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il **comma 2**, a sua volta stabilisce – anche in questo caso, con formulazione modificata - che l'**Autorità** esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, svolgendo - in particolare - i seguenti compiti:

a) regolamentazione *ex ante* del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;

c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di *roaming* internazionale, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2120/2015;

i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del decreto qui in esame;

m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

Del tutto nuovo è poi il **comma 3**, sulle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la quale svolge, in particolare, i compiti relativi alla **sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche**, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.

I commi da **4** a **8** concernono le modalità d'intervento delle autorità preposte, fissando in particolare i principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali. Viene altresì prevista – come già nel previgente art. 8 del decreto legislativo n. 259 - la leale collaborazione con l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** nelle materie di interesse comune.

Il comma **8**, in particolare, inerisce ai **conflitti d'interesse**, stabilendo che Ministero e Autorità esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e che operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni **(Art. 7)**

L'art. 7 del testo novellato – con disposizione i cui contenuti **sono già presenti** nella legislazione vigente – disciplina i compiti dell'**Autorità** in questo settore. Esso rinvia alla legge n. 249 del 1997 e prevede tra l'altro che l'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo e che opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

Si noti che l'art. 3 del decreto legislativo proposto contiene una novella alla legge n. 249 del 1997 (v. *infra*).

Regioni ed enti locali e misure di garanzia *(Artt. 8 e 9)*

L'**art. 8** ricalca il vigente art. 5 del decreto legislativo n. 259 e prevede e disciplina il concorso di Regioni e di enti locali nella regolazione del settore.

E' stabilito tra l'altro che – a tal fine - è istituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un **comitato paritetico**, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

Le disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

L'**art. 9** – a sua volta – riprende il testo del vigente art. 6 del decreto legislativo n. 259 e prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, o loro associazioni, **non possano** fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. Conformemente al TFUE (artt. 101 ss.) non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato.

Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi
(Art. 10)

L'art. 10 è di **nuova introduzione** ed è volto **far salve le competenze del Ministero degli Affari esteri** nella stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati.

Esso prevede altresì che restino ferme le competenze dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi, in materia di cybersicurezza.

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica **(Art. 11)**

Con l'art. 11 del testo novellato si apre il capo II dello schema di decreto legislativo sottoposto a parere. Esso recepisce l'art. 12 della [direttiva 2018/1972/UE](#) e sostituisce l'art. 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003, pur conservandone in gran parte il contenuto.

Esso concerne il **regime giuridico generale** dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, la quale è qualificata come **libera**, fatte salve le condizioni stabilite nel decreto e le eventuali ulteriori limitazioni introdotte per legge per motivi specifici (regimi particolari per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica e altre).

La prima condizione cui l'attività di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica – eccezione fatta per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero - è l'**autorizzazione generale**, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo comma 4. Sono fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-*septies*.

Il meccanismo previsto dallo schema di decreto legislativo non differisce dal precedente. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, lo **notificano al Ministero** e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale **subito dopo la notifica**, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

Con disposizione nuova, lo schema prevede – al **comma 2, secondo periodo** – che il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

Il **comma 4** precisa che la notifica è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la

tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Così come il vigente art. 25 del decreto legislativo, il nuovo art. 11 rimanda a un modello allegato (qui il n. 14) e specifica – al **comma 5** - quali informazioni debbano essere fornite:

- a) il nome del fornitore;
- b) lo *status* giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;
- c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
- d) l'indirizzo del sito *web* del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
- f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
- g) gli Stati membri interessati;
- h) la data presunta di inizio dell'attività;
- i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;
- l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al *MAC Address*, al *Service Set Identifier* (SSID) e alla frequenza utilizzata.

Il nuovo **comma 6** stabilisce che, al fine di consentire al **BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse**, il Ministero gli inoltra senza indebito ritardo, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

Il **comma 7** – in aderenza all'impianto normativo dell'istituto della **segnalazione certificata d'inizio di attività** (SCIA, art. 19 della legge n. 241 del 1990) e come previsto già in precedenza - prevede che il Ministero, **entro sessanta giorni dalla presentazione** della notifica, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il **divieto di prosecuzione dell'attività**.

A questo riguardo, si valuti di chiarire se il divieto di prosecuzione dell'attività coincida con la "motivata opposizione" di cui al comma 3.

Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito *Internet*. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute

all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 della legge n. 249 del 1997.

Ai sensi del nuovo **comma 8**, la cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore deve però informare gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-*septies decies*, comma 4, con un preavviso di almeno **tre mesi**, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

I commi **9** e **10** – di contenuto analogo al vigente art. 25 – prevedono rispettivamente che le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque **non superiore a venti anni**, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità; che è possibile il **rinnovo** e che - fatto salvo quanto previsto all'articolo 64 – l'autorizzazione generale **può essere ceduta a terzi**, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. E' evidente, in tal caso, che il cessionario è assoggettato alle medesime condizioni – anche di diniego – cui in origine era sottoposto il cedente.

Aspetti e condizioni del regime di autorizzazione generale (Artt. 12-19)

Art. 12 (Sperimentazione)

Art. 13 (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)

Art. 14 (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)

Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)

Art. 16 (Diritti amministrativi)

Art. 17 (Separazione contabile e rendiconti finanziari)

Art. 18 (Modifica dei diritti e degli obblighi)

Art. 19 (Limitazione o revoca dei diritti)

Gli articoli da 12 a 19 dello schema ripropongono – con alcune circoscritte modifiche – disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 259.

L'art. 12 è sostanzialmente ricalcato sul vigente art. 39 del decreto legislativo n. 259 e inerisce alla **sperimentazione** della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, che è sottoposta a SCIA.

L'art. 13 modifica l'art. 28 del decreto legislativo 259 e stabilisce che l'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN (cioè una rete locale in radiofrequenza, v. *supra* art. 2, lett. *qq*) e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione **possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1**. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-*septies*. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.

Il **comma 2** stabilisce che gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

I **commi da 3 a 5** dispongono che l'autorizzazione contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale; che nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale; e che nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non reproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza.

L'art. **14** è identico al vigente art. 31 e riguarda la dichiarazione del Ministero per l'agevolazione dell'interconnessione.

Circa l'elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale, l'art. **15** modifica leggermente l'art. 26 del testo vigente e prevede che le imprese hanno, ai sensi del **comma 1**, il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;
- c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
- d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-*septies*;
- e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.

Le lettere da **c) a e)** sono frutto della novella proposta.

Viceversa, il **comma 2** è sostanzialmente identico – salvo l'aggiornamento dei riferimenti normativi – a quello vigente e vi si prevede che, allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;
- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

L'art. 16 è quasi identico al vigente art. 34 e ricalca l'art. 16 della direttiva. Riguarda i **diritti amministrativi dovuti alle autorità preposte**.

Vi si stabilisce che oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. La **modifica normativa** consiste nell'aver previsto sia ai commi sia 2 sia 3 che possano essere fissate **soglie di esenzione**.

L'art. 17, inerente alla separazione contabile e ai rendiconti finanziari, in aderenza all'art. 17 della direttiva, modifica l'attuale 16. La novella consiste nella previsione di contabilità separata o separazione strutturale per le imprese che forniscono **reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro**.

L'art. 18, che riguarda la **modifica** dei **diritti** e degli **obblighi**, reca **modesti aggiornamenti** dei **riferimenti normativi** rispetto al vigente art. 36, comma 1, fermo restando che il destinatario del provvedimento di modifica ha almeno 4 settimane per esprimere la propria posizione.

L'art. 19 – su un livello più incisivo rispetto alle modifiche di cui all'articolo precedente – concerne la **limitazione** o la **revoca dei diritti** e trova la sua base giuridica negli artt. 18 e 19 della direttiva e pertanto modifica l'art. 36, comma 2, del vigente decreto legislativo n. 259.

Secondo quanto riportato dalla relazione governativa, “sono state riprese le disposizioni della direttiva, ma - rispetto al comma 1 del testo della direttiva - **non è stata recepita la frase** “*e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti*”, al comma 2 rispetto al testo del comma 2 della direttiva **non è stata recepita** la frase “*In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro*”

radio o l'attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE".

Quanto al mancato recepimento del richiamo alla decisione 2002/676/CE, si ricorda che si tratta di un atto della Commissione dell'UE **relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (c.d. Decisione spettro radio)**. Il relativo art. 4 prevede che la Commissione europea avrebbe proposto a un apposito comitato per lo spettro radio adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

Considerato che la decisione 2002/676/CE è invece richiamata nell'art. 23, comma 2 (v. infra), si valuti l'opportunità di chiedere chiarimenti al Governo in ordine ai motivi di tale mancato recepimento e se – in particolare – la ragione risieda nel sostanziale superamento della portata vincolante della decisione a questo specifico proposito, visto che il nuovo quadro europeo già prevede un coordinamento europeo delle iniziative per l'efficienza nello sfruttamento dello spettro radio.

Informazioni dalle imprese, mappatura geografica e consultazione **(Art. 20-24)**

Con l'art. 20 si apre il capo III dello schema di decreto legislativo proposto, il quale inerisce – in sostanza – ai rapporti e alle interlocuzioni delle autorità preposte con i soggetti operanti nel settore **successivamente** dall'autorizzazione generale. Il capo s'intitola infatti "Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione".

L'art. 20 prevede la possibilità per il Ministero, l'Autorità e il BEREC di **chiedere e ottenere dagli operatori tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie allo svolgimento delle loro funzioni**, onde accertarsi che gli operatori medesimi si conformino ai loro provvedimenti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. L'articolo corrisponde in larga parte all'art. 10 del decreto legislativo n. 259 vigente e recepisce l'art. 20 della direttiva.

L'art. 21 corrisponde all'art. 33 del testo vigente e recepisce l'art. 21 della direttiva e prevede – con circoscritte modifiche - che nell'esercizio del **potere informativo** le autorità preposte non possono imporre oneri sproporzionati o ingiustificati rispetto ai loro scopi istituzionali.

L'art. 22 è una disposizione **nuova** per questa sede e si riferisce alla realizzazione – da parte del Ministero e l'Autorità – entro il 21 dicembre 2021 – di una **mappatura geografica** della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. La disposizione attua l'art. 22 della direttiva e riprende i contenuti dei *Considerando* 58, 62, 179 e 230.

Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.

Al **comma 2**, l'art. 22 stabilisce che la **mappatura dell'Autorità** riporta la copertura geografica corrente delle **reti a banda larga** all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

Il **comma 3**, a sua volta, prevede che - nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete e coerentemente con il suo risultato - l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98-*quindicies* comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le necessarie disposizioni attuative.

Indi, il **comma 4** prevede che il **Ministero realizza una mappatura geografica** che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di *download* di almeno 100 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuiti ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.

Il Ministero può - ai sensi del **comma 5** - designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di *download* di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.

Ancora: il **comma 6**, stabilisce che - nell'ambito dell'area designata - il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata

del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiari l'intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di *download* di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di *download* inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

Infine, i commi **7** e **8** prevedono rispettivamente che - se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato - il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio; e che il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.

Gli artt. **23** e **24** prevedono, rispettivamente meccanismi di consultazione e di trasparenza e la consultazione dei soggetti interessati.

L'art. **23** corrisponde all'art. 11 del vigente decreto legislativo n. 259.

Il **comma 1**, che è ricalcato sul precedente testo, prevede che, fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31,

comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure o imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Il comma 2 – di nuova introduzione – prevede che ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

Il comma 3 – a sua volta - reca: “Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti *internet* istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. **Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso**”. Quest’ultimo periodo è aggiunto dallo schema in esame.

Ai sensi del **comma 4**, il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti *Internet* istituzionali del Ministero e dell’Autorità.

L’art. **24** – in ordine alla **consultazione con gli utenti finali** – è identico all’attuale art. 83, salvo per l’aggiornamento di un riferimento normativo.

Ricorsi, sanzioni, danneggiamenti e turbative **(Artt. 25-32)**

Negli articoli da 25 a 32 si trovano disposizioni relative agli **aspetti patologici** dell'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei rapporti tra operatori e tra operatori e utenti finali.

Nell'art. **25**, anzitutto, è previsto un meccanismo semplificato – disciplinato e amministrato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi da 11 a 13, della legge 249 del 1997, n. 249 – di **risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori**.

Esso corrisponde all'art. 84 del testo vigente del decreto legislativo n. 259, che subisce alcune modifiche, con particolare riguardo ai rinvii al codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Sotto questo aspetto, è importante rilevare che l'Autorità – secondo il testo sottoposto a parere – è inserita nell'elenco degli organismi ADR di cui all'art. 141-*decies* del codice del consumo.

Si ricorda che – ai sensi dell'art. 141, comma 1 lett. *g)* e *h)* del codice del consumo, una «procedura ADR» è quella volta alla risoluzione *extragiudiziale* delle controversie conformi ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-*Alternative Dispute Resolution*; e che l'«organismo ADR» è quello a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-*decies*;

Tali procedure devono consentire una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

Il nuovo comma 3 prevede che - in alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità - le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli **altri organismi ADR iscritti** nel medesimo elenco.

All'art. **26** è affrontato il tema della **risoluzione delle controversie tra imprese**. La disposizione corrisponde all'art. 23 del decreto legislativo vigente e recepisce l'art. 26 della direttiva.

Il **comma 1** dispone che - qualora sorga una controversia in ordine agli obblighi derivanti dal decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano

dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto - l'Autorità, a richiesta di una delle parti, adotta entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte **sono tenute a prestare piena cooperazione** all'Autorità (quest'ultimo periodo è aggiunto dal testo qui proposto e sottoposto a parere).

La competenza dell'Autorità è derogabile per convenzione. La decisione dell'Autorità deve essere **motivata**, nonché pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

L'**art. 27** attiene alla risoluzione delle **controversie transnazionali** e ricalca in massima parte l'art. 24 del testo vigente.

Vi si prevede che qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro - a meno che **non si tratti di controversie** relative al **coordinamento dello spettro radio** di cui all'articolo 29 – le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e **hanno la facoltà di consultare il BEREC** in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia tiene conto del parere emesso dal BEREC.

A sua volta, l'art. **28** inerisce ai **ricorsi** contro i **provvedimenti delle autorità preposte**. Si tratta - a tutti gli effetti - di ricorsi giurisdizionali amministrativi ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, che sono sempre ammessi e disciplinati dal **codice del processo amministrativo** (decreto legislativo n. 104 del 2010).

Il **comma 2** della disposizione – che corrisponde all'art. 9 del testo vigente – prevede anche una funzione (per così dire) **statistica** del Ministero e dell'Autorità, i quali raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Le informazioni sono comunicate alla Commissione europea e al BEREC, ove richiesti con motivazione.

L'art. **29** – dando attuazione all'art. 28 della direttiva e all'art. 4, comma 1, lett. *i*) della legge delega ed espandendo i contenuti del comma 2 dell'art. 13-*bis* del decreto vigente, come introdotto dal decreto legislativo n. 70 del 2012 – concerne la prevenzione e la risoluzione di controversie in ordine allo spettro radio.

Al comma 1, si stabilisce che il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che **l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale** in modo che a **nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato**, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.

Il **comma 2**, a sua volta, statuisce che il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

- a*) garantire l'osservanza del comma 1;
- b*) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

Al **comma 3** è previsto che il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG (v. *supra*, art. 2, lett. *aaa*) di prestare

attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

Qualora – infine - le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere – sulla base del **comma 4** - alla **Commissione europea** di adottare **decisioni** rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.

L'art. **30** prevede poi le **sanzioni** per la violazione di diverse disposizioni e regole contemplate nel testo del decreto legislativo come novellato. Si tratta di un'elencazione assai nutrita - sostanzialmente ricalcata sull'art. 98 del testo vigente - e che si **applica** alle **reti** e **servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico**.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la definizione con quelle contenute nell'art. 2, comma 1, lett. tt), che reca: rete pubblica di comunicazione elettronica e lett. fff) che reca: servizio di comunicazione elettronica.

Il **comma 27** prevede la possibilità di **riduzione fino a un terzo** degli importi previsti dalle sanzioni, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.

L'art. **31** inerisce ai **danneggiamenti** e alle **turbative** e corrisponde all'art. 97 del testo vigente del decreto legislativo n. 259, il cui testo resta invariato, salva l'**aggiunta del comma 3**.

Il nuovo testo risulta pertanto il seguente:

“1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, **danno** ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato **arrecare disturbi o causare interferenze** ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La

violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli **Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare** le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori”.

L'art. **32** concerne le **sanzioni per la mancata osservanza delle condizioni** cui sono **subordinati l'autorizzazione generale** e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici.

Nel conservare la maggior parte dei contenuti dell'art. 32 del decreto legislativo attualmente vigente, esso prevede che il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio. Possono pertanto accertare inosservanze, contestarle agli operatori, ordinare il ripristino e irrogare sanzioni.

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche e relative procedure *(Artt. 33-39)*

Il titolo IV dello schema sottoposto a parere – che contiene gli artt. da 33 a 39 – è **strettamente collegato all’obiettivo** stabilito all’art. 4, **comma 1, lett. c)** (v. *supra*), sullo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

L’art. 33 corrisponde all’art. 12 del testo in via di sostituzione e lo modifica parzialmente. L’art. 34 corrisponde all’art. 12-*bis* – introdotto con il decreto legislativo n. 70 del 2012 - e lo modifica parzialmente.

Queste due disposizioni si calano pienamente nell’attuazione della politica di promozione del mercato interno e descrivono il **circuito di collaborazione** tra le autorità nazionali preposte, da un lato, e la Commissione europea e il BEREC, dall’altro.

Al **comma 2** dell’art. 33, in particolare, si stabilisce che l’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

In questo contesto, assume importanza diretta l’art. 34 della direttiva. Esso reca:

Previa **consultazione pubblica** e consultazione con le **autorità nazionali** di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la **Commissione** può adottare **raccomandazioni o linee guida** in relazione all’articolo 32 che stabiliscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

Questa norma è volta ad assicurare il coordinamento tra gli interventi regolatori delle autorità nazionali e la loro armonizzazione. Essa prefigura una **procedura dialettica** tra le varie autorità.

In definitiva, il quadro normativo proposto dal testo oggetto di parere parlamentare inerisce ai temi dell'**accesso**, dell'**interconnessione**, dell'**analisi di mercato**, delle **posizioni dominanti** degli operatori e sui servizi di dettaglio (v. *infra* artt. 72, 75, 78, 79 o 93) che sono decisivi per la formazione del mercato interno ed è quindi il seguente.

La Commissione europea può adottare raccomandazioni o linee guida adottate a norma del citato art. 34 della direttiva 2018/1972/UE. Se queste raccomandazioni o linee guida manchino o in conformità con esse, l'Autorità nazionale può intervenire con una misura che rientri nei predetti ambiti e influenzi gli scambi tra Stati membri.

Essa deve **rendere accessibile**, fornendone apposita documentazione, il **progetto di misura**, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di **un mese** dalla predetta informativa.

Il **comma 4** dell'art. 33 prevede che il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:

a) se tale misura mira a identificare un **mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione** della Commissione europea di cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un'impresa come detentrica, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato (in altre parole: dominante), ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;

b) se **influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera** al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

Ai **commi da 5 a 9** dell'art. 33 sono disciplinati al riguardo ulteriori profili di coordinamento tra le azioni dell'Autorità e la Commissione europea.

Coerentemente con la direttiva, l'art **34** prevede che la Commissione europea possa – entro un mese dal decorso del termine mensile di cui all'art. 33, comma 3 - notificare all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura **crei un ostacolo** al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi, durante i quali l'Autorità può – se ritiene - modificare la misura adottata.

Invece, se in assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità **può adottare il progetto di misura**, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

Gli artt. **35-37** concernono specificamente l’assegnazione dello **spettro radio**⁶ in coerenza con il principio della promozione del mercato interno. Essi devono essere letti insieme agli artt. **58** e ss. sulla **gestione** dello spettro radio (v. *infra*).

La massima autorità preposta resta la Commissione europea, assistita dal *Radio Specter Policy Group*, **organo consultivo** istituito con [decisione](#) dell’11 giugno 2019 (definita all’art. 2, lett. *aaa*) (**RSPG**) (v. *supra*).

Lo schema prevede – dunque – che (essendo lo spettro radio un bene limitato) l’assegnazione degli spazi e dei diritti d’uso debba essere a sua volta limitata e sottoposta ad accesso competitivo e comparativo (v. artt. 66 e 67, *infra*). Sicché l’art. **35** prevede che – quando l’Autorità nazionale intenda iniziare una procedura di selezione per l’assegnazione dello spettro radio, ne informa il RSPG e può chiedergli di avviare un **forum di valutazione**.

Al proposito, la **relazione illustrativa** del Governo chiarisce che questo “**meccanismo di valutazione tra pari**” è finalizzato a “**discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e agevola lo scambio di esperienze e migliori prassi relativamente a tali progetti di misura**”. Nel corso del *forum* di valutazione tra pari l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura: *a*) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi; garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; *c*) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e

⁶ Si ricorda che lo **spettro radio** è una parte dello **spettro elettromagnetico** utilizzata per le comunicazioni senza fili, come - per esempio - la trasmissione di dati attraverso reti *Wi-Fi* o in **banda larga mobile** tramite reti cellulari. Le onde elettromagnetiche sono costituite da **radiazioni** che possono essere classificate in **ionizzanti** e **non ionizzanti**. Le radio frequenze sono radiazioni non ionizzanti. Lo **spettro radio** è suddiviso in **bande di frequenze** a cui corrispondono differenti **coperture** e **capacità trasmissive**. Le frequenze radio **più basse** assicurano copertura più ampia ma forniscono minore capacità trasmissiva. Le frequenze radio **più alte**, invece, offrono copertura minore ma garantiscono maggiore capacità trasmissiva.

potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio”.

A sua volta l'**art. 36** inerisce all'**assegnazione armonizzata delle frequenze radio**, stabilendo che qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.

L'**art. 37**, inoltre, concerne l'**autorizzazione congiunta** per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio, e – come precisa la relazione illustrativa - recepisce l'**art. 37** della direttiva (UE) 2018/1972, introducendo un nuovo strumento normativo che permette al Ministero e all'Autorità, per le attività di competenza, di cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri e con il RSPG, per stabilire congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgere anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio.

Ricollegandosi all'**art. 36**, l'**art. 38** stabilisce che, in punto di **armonizzazione**, il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea e che se decidono di non conformarvisi, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

L'**art. 39** concerne la c.d. **normalizzazione**, con la quale s'intende l'adeguamento alle prassi operative internazionali più affermate che (sebbene non vincolanti) – ai sensi dell'**art. 39** della direttiva – la Commissione europea elabora e pubblica e gli Stati membri sono **incoraggiati** ad adottare.

Riprendendo il contenuto dell'**art. 20** del testo vigente del decreto legislativo 259, l'**art. 39** prevede – pertanto - che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organisation for Standardisation - ISO*) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (*International Electrotechnical Commission - IEC*). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

Sicurezza delle reti e dei servizi *(Artt. 40-41)*

Con disposizione che recepisce l'art. 40 della direttiva e aggiorna il contenuto dell'art. 16-*bis* del testo vigente (introdotto con il decreto legislativo n. 70 del 2012), l'**art. 40** dispone in materia di **sicurezza** delle reti e dei servizi.

Al riguardo, il **comma 1** elenca i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza.

Il **comma 2** prevede obblighi informativi degli operatori verso l'Agenzia.

A sua volta, l'**art. 41** reca disposizioni in materia di **attuazione e controllo** sulle misure di sicurezza, stabilendo in particolare che i **fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico** adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

Reti e relative procedure di autorizzazione (Artt. 42-57)

Gli articoli da **42** a **57** ineriscono alle **infrastrutture** necessarie per l'esercizio dell'attività di comunicazione elettronica, vale a dire le **reti** e i relativi **impianti**.

L'art. **42** concerne i **contributi dovuti dagli operatori**.

Per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse esso statuisce che, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, tali contributi sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, con rinvio all'allegato n. 12.

Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, il **comma 3** rinvia all'articolo 98-*octies decies*, comma 2.

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 4, comma 1, lett. *f*), il **comma 4** dispone che i contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

L'art. **43** riguarda l'accesso al suolo per le **infrastrutture di comunicazione elettronica e i diritti di passaggio, stabilendo che** le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, **entro novanta giorni dalla richiesta**, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture, su proprietà sia pubbliche sia private.

Sono fatti salvi gli **accordi tra operatori ed enti locali** e, comunque, le norme del **codice dei beni culturali** (decreto legislativo n. 42 del 2004).

A differenza che per l'inizio dell'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica (che – come si è esposto *supra* - è sottoposta a SCIA), l'**installazione di nuove infrastrutture** è sottoposta ad

autorizzazione. L'art. 44 infatti prevede la relativa procedura. Per come spiegato nella relazione illustrativa del Governo, tale disposizione:

“riprende integralmente, riformulandolo e integrandolo in alcune parti, l'art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 76 del 16 luglio 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021 n. 77. Oltre all'aggiornamento della numerazione, si interviene sulla **semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.**

Al comma 1 è stato eliminato il riferimento specifico alla tecnologia GSM/UMTS. Al comma 3 è stato eliminato il riferimento al modello A dell'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 perché cassato. Al comma 5 è stata introdotta la previsione che l'istanza presentata abbia valore di **domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento.** Al comma 7 è stata inserita la seguente locuzione “*enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*”. I commi 7, 8 e 9 relativi alla Conferenza dei servizi sono stati riformulati. Si prevede che quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi. La conferenza dei servizi deve assumere le proprie decisioni entro il termine massimo perentorio di novanta giorni e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall'autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso. Si chiarisce anche che, a fini di un'equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono ricorrere all'uso sezione qualificata prevista dall'articolo 14-*quinquies* della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, così garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto”.

La procedura è modellata secondo il principio del **silenzio-assenso** dopo **novanta giorni** (v. comma 10).

Sono poi previste **procedure semplificate** per:

- **determinate** tipologie di impianti (art. 45);

- variazioni **non** sostanziali (art. **46**);
- impianti **temporanei** di **telefonia mobile** (art. **47**);
- realizzazione di nuove stazioni radio base e loro modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su **infrastrutture dell'autorità aeronautica** competente (art. **48**);

L'art. **49** inerisce a sua volta al caso in cui la realizzazione dell'infrastruttura comporti **nuove opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico**. La relativa procedura autorizzatoria è disciplinata in conformità alle norme generali della legge n. **241** del **1990**, pur con la fissazione – in alcuni passaggi - di **termini abbreviati**.

L'art. 50 – nell'ottica di una regolazione efficiente e orientata agli obiettivi di cui all'art. 4 – prevede il **potere dell'Autorità di imporre** a un operatore che abbia già ottenuto l'autorizzazione su un impianto la **cubicazione** e od o la **condivisione** dell'infrastruttura.

La disposizione prevede che l'**Autorità svolga i seguenti compiti**:

- a)* coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;
- b)* stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Ai sensi del **comma 2**, qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 33 del 2016.

Secondo il **comma 3**, entro il termine perentorio di **trenta giorni**, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

L'art. **51** prevede che gli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di **pubblica utilità**, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001.

Anche gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato **possono essere dichiarati** di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Gli artt. **52** e **53** (che corrispondono, rispettivamente, agli artt. 91 e 92 del testo vigente del decreto legislativo n. 259) prevedono e disciplinano i limiti legali della proprietà e le servitù prediali in favore di fili o cavi senza appoggio e di antenne e di sostegni con appoggio, alle condutture e a qualsiasi altro impianto.

Sempre in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 4, comma 1, lett. *f*), l'art. **54** fa **divieto** alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, le province e ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, di **imporre** per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, **oneri** o **canoni ulteriori** rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato.

A loro volta, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'**obbligo di tenere indenne** la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

L'art. **55** – poi – prevede la possibilità dell'**occupazione** di **sedi autostradali da gestire in concessione** e di **proprietà dei concessionari** finalizzata alla **realizzazione** e alla **manutenzione** di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, all'interno delle reti di recinzione.

Il **comma 2** stabilisce che la servitù è imposta con decreto del **Ministro dello sviluppo economico**, sentito il Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministro dello sviluppo economico trasmette all'ufficio provinciale dell'**Agenzia del territorio** competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. Il decreto è emanato previa verifica del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

L'art. **56** – modificando il testo vigente dell'art. 95 - concerne gli **impianti** e le **condutture** di energia elettrica e le **tubazioni metalliche sotterrate**, disciplinando anche le **interferenze**.

Esso prescrive il **nullaosta** del Ministero per costruire, modificare o spostare qualsiasi conduttura di energia elettrica, anche se subacquea e a qualunque uso destinata. Il nullaosta è rilasciato sulla base del decreto ministeriale n. **449** del **1988**. Il nullaosta è sostituito da un'**attestazione di conformità** da parte del gestore quando si tratti di condutture **aeree** o **sotterranee** realizzate in **cavi cordati a elica visibile**. Se si tratta di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici il nullaosta e l'attestazione di conformità sono sostituiti da un'autocertificazione.

Mentre per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi è necessario il preventivo **consenso** dell'Ispettorato territoriale competente del Ministero, lo stesso Ispettorato deve rilasciare il **nullaosta** per la costruzione, la modifica o lo spostamento delle **tubazioni metalliche sotterranee**.

Nelle **interferenze** tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica devono essere osservate le norme generali dettate dal **Comitato elettrotecnico italiano** del CNR.

Il Ministero ha poi il compito di farsi promotore dello **spostamento** degli impianti o di altri provvedimenti idonei, qualora vi sia un **turbamento del servizio** di comunicazione elettronica a causa della presenza di impianti di energia elettrica.

La novità di queste disposizioni – secondo la relazione governativa - consiste nella concentrazione presso il Ministero dell'istruttoria e della conclusione dei procedimenti inerenti alle condutture e alle tubazioni e nello snellimento dei relativi passaggi.

L'art. **57**, infine, disciplina le **prestazioni obbligatorie** cui i soggetti autorizzati all'impianti e all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono tenuti. I commi **1** e **2** fanno obbligo a tali soggetti di far fronte alle richieste di **informazioni** da parte dell'**autorità giudiziaria** e delle **agenzie preposte alle informazioni di sicurezza** di cui alla legge n. 124 del 2007; e di consentire alle richieste di intercettazione di comunicazioni.

Tali soggetti sono anche tenuti a predisporre strumenti per il **monitoraggio** e il **contrasto** delle **minacce cibernetiche**. Allorquando rilevino eventi che possano incidere sulla sicurezza dei sistemi, devono informarne immediatamente l'Agazia per cybersicurezza nazionale.

A fronte di tali prestazioni i soggetti obbligati hanno diritto ad un **canone annuo forfettario**, stabilito con **decreto interministeriale Giustizia e MISE**, previo **concerto** del **MEF**.

Accesso e gestione dello spettro radio *(Artt. 58-67)*

Queste disposizioni attengono alla **gestione** e all'**uso** dello spettro radio e collocano l'esercizio delle funzioni regolatorie del Ministero e dell'Autorità nel **panorama europeo**, considerata sia l'intrinseca potenzialità transnazionale dei servizi di comunicazione elettronica sia anche la scarsità dello spettro radio, che viene definito altresì "un **bene pubblico** dotato di un **importante valore sociale, culturale ed economico**" (art. 58)⁷.

In questo, senso nel predisporre il riparto delle frequenze, la loro assegnazione e l'autorizzazione all'uso dello spettro, le autorità preposte devono tener conto della necessità di garantire il **mantenimento** di un **mercato aperto e concorrenziale per tutti gli operatori europei**.

L'art. 58 – modificando l'art. 14 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e recependo l'art. 45 della direttiva – stabilisce che Ministero e Autorità provvedono alla gestione efficace dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale.

La predisposizione dei **piani di ripartizione**, a cura del Ministero, e dei **piani di assegnazione** dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.

Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

Secondo il comma 2 dell'art. 58 – di nuova introduzione - il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'**armonizzazione** dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel **territorio dell'Unione europea** in modo

⁷ Tale qualificazione è contenuta anche nell'art. 14 attualmente vigente ma è riferita alle radiofrequenze.

coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi.

L'art. **59** prevede che le autorità preposte facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'**uso condiviso**.

Rispetto alle istanze degli operatori, possono quindi scegliere **due vie**:

- l'**autorizzazione generale**;
- la **concessione di diritti d'uso individuali**.

Quest'ultimo regime deve essere prescelto solo quando tali diritti sono necessari per **massimizzare** l'uso efficiente alla luce della domanda.

In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le **condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale**. A tal fine, il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

- a) delle **caratteristiche specifiche** dello spettro radio interessato;
- b) dell'esigenza di **protezione dalle interferenze dannose**;
- c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
- d) della necessità di assicurare la **qualità tecnica** delle comunicazioni o del servizio;
- e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;
- f) della necessità di salvaguardare l'**uso efficiente** dello spettro radio.

Se vengono **concessi diritti d'uso individuale** di spettro radio, il relativo titolare acquisisce le **condizioni** che vi sono **associate**. La materia è disciplinata dagli artt. **60 e 61**, che corrispondono – rispettivamente – agli artt. 28 e 27 del testo vigente.

All'art. **60** è previsto che Ministero e Autorità, stabiliscono in generale le condizioni associate, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione

mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32.

Le condizioni associate ai **rinnovi** dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire **vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti**. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

- a) la condivisione dello spettro radio o delle infrastrutture passive o attive che lo utilizzano;
- b) accordi commerciali di accesso in *roaming* o altre modalità tecniche;
- c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.

Il Ministero e l'Autorità non possono vietare la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

L'art. **61**, a sua volta, nel prevedere la **singola concessione** d'uso individuale rinvia all'art. 11 sull'autorizzazione generale (*v. supra*).

Il **comma 4** dell'art. 61 prevede che il Ministero **esamini le domande** di diritti d'uso individuali nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Nel caso di riscontro della carenza delle capacità necessarie, il Ministero emana una **decisione debitamente motivata**.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento in merito alla procedura: il rinvio all'art. 11 parrebbe prefigurare una SCIA. Il contenuto del comma 4 –

viceversa - appare riferirsi a un'istruttoria durante la quale l'operatore non ha ancora iniziato a sfruttare i diritti individuali.

L'art. **62** concerne la **durata** della concessione. Questa deve essere adeguata ad assicurare la concorrenza e l'uso effettivo ed efficiente dello spettro e a consentire l'ammortamento degli investimenti fatti dall'operatore.

La disposizione – nel recepire l'art. 49 della direttiva – modifica il vigente testo del comma 4 dell'art. 27 nella parte inerente alla durata dei diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite **condizioni armonizzate**. Per tale tipologia di diritti, conformemente a quanto riportato in direttiva, è stato fissato il **termine minimo di 15 anni** con possibilità di proroga; contestualmente, per i titolari dei diritti, viene garantita, per un periodo di almeno 20 anni, la prevedibilità regolamentare relativamente alle condizioni di investimento.

Con disposizione interamente nuova, l'art. **63** della novella disciplina il **rinnovo** dei diritti d'uso individuali dello spettro radio **armonizzato**, recependo l'art. 50 della direttiva.

L'art. **64** inerisce alla **cessione** e all'**affitto** di diritti d'uso individuali dello spettro radio.

Il **trasferimento** e l'**affitto** sono soggetti ad **autorizzazione**. Quest'ultima, in ogni caso, può essere **negata** se, in origine, la concessione d'uso individuale era stata rilasciata **gratuitamente** per motivi di efficiente sfruttamento dello spettro.

La richiesta di autorizzazione è avanzata dall'impresa subentrante e il relativo procedimento deve concludersi entro **90** giorni. L'Autorità può proporre al Ministero di apporre determinate condizioni all'autorizzazione.

Significativo è - poi - l'art. **65**, il quale riproduce integralmente il testo dell'articolo 52 della direttiva e stabilisce che sia il Ministero sia l'Autorità – all'atto di decidere sulla concessione di diritti d'uso individuali - devono **promuovere** una **concorrenza effettiva** e devono **evitarne** le **distorsioni**.

A tal fine, essi possono adottare **misure appropriate** quali:

a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming

nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio *ex post* a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.

Sempre in chiave di governo dello spettro radio coordinato al livello europeo, l'art. **66** – dedicato alla **tempistica coordinata delle assegnazioni** – recepisce l'art. 53 della direttiva, che introduce misure di cooperazione con le competenti autorità degli altri Stati membri per coordinare l'uso dello spettro armonizzato, quali, ad esempio, l'individuazione di una o più **date comuni** entro le quali autorizzare l'uso di una specifica porzione di banda.

L'art. **67** – a sua volta – prevede la procedura per **limitare** il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio e quindi per procedere a una **procedura di selezione**. Il comma 3 dell'art. 67 prevede che gli obiettivi di tale selezione sono i seguenti:

- a) promuovere la copertura;
- b) assicurare la necessaria qualità del servizio;
- c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;

d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese.

Apparecchiature di rete senza fili **(Artt. 68-69)**

L'art. **68** – di **nuova introduzione** - recepisce l'art. 56 della direttiva e detta condizioni semplificate per l'accesso alle reti *Wi-Fi*.

Al **comma 1** si stabilisce che la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 (SCIA).

Qualora tale fornitura **non** sia parte di un'attività economica o sia **accessoria** a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-*octies decies* a 98-*vicies ter*, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.

Ulteriori disposizioni sono dettati dai commi 2 a 7. Quest'ultimo precisa che alla materia si applicano le sanzioni di cui all'art. 30.

A sua volta, l'art. **69** concerne **l'installazione** e il **funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata**. La disposizione – di nuova introduzione - recepisce i contenuti dell'art. 57 della direttiva e del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/1070](#) che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

In particolare, al **comma 1** è recepito il testo della direttiva, volto ad agevolare l'installazione dei punti di accesso senza fili a bassa potenza (piccole cellule), al fine di ridurre i costi associati alla realizzazione di reti molto dense. Ai **commi 2 e ss.** sono inserite le disposizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 sulle *Small Cells*⁸.

⁸ Nella [Relazione annuale 2021 dell'AGCOM](#) – la cui parte prima è interamente dedicata alle comunicazioni elettroniche – si sottolinea come la diffusione dei punti di accesso a portata limitata sono necessari per la tempestiva disponibilità delle reti **5G** (v. pag. 6).

I principi di accesso e interconnessione (Artt. da 70 a 73)

Art. 70 (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione)

Art. 71 (Diritti ed obblighi degli operatori)

Art. 72 (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)

Art. 73 (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)

L'art. 70 del testo novellato, in attuazione all'art. 59 della direttiva, definisce il **quadro di riferimento generale** per l'**accesso e l'interconnessione**, modificando l'art. 40 vigente con la previsione, al comma 1, che il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedano affinché **non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese** di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri **di negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione**, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Si dispone inoltre che siano **revocati i provvedimenti** giuridici o amministrativi **che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti** o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.

Il nuovo testo interviene **sull'accesso degli operatori alle reti** e prevede una **regolamentazione simmetrica di tutti i fornitori** di reti in situazioni specifiche.

L'art. 71, relativo ai **diritti ed obblighi degli operatori di negoziare le interconnessioni**, riproduce sostanzialmente l'attuale testo dell'art. 40. Non viene riprodotto il comma 2, che prevedeva che le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale dovessero essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico.

L'art. 72 disciplina i **poteri e le competenze dell'Autorità** finalizzati a **garantire un adeguato accesso ed interconnessione** nonché **l'interoperabilità dei servizi**, attuando l'art. 61 della direttiva.

Si rammenta che l'art. 61 citato, per quanto riguarda i **poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione** e di altre autorità competenti **in materia di accesso e di interconnessione**, specifica che queste forniscano orientamenti e rendano disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Le **principali modifiche** rispetto al testo attuale (art. 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003) sono, anche in ossequio all'art. 4, comma 1, lett. *h*), della legge delega:

- si specifica che **l'AGCOM**, nel garantire un adeguato accesso e interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, eserciti le proprie competenze anche in modo **promuovere anche lo sviluppo di reti ad altissima capacità**,
- si aggiunge la previsione che **l'Autorità fornisca orientamenti e renda disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori** aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti;
- si introduce la **facoltà dell'Autorità di imporre**, in casi giustificati, **obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale** indipendenti dalla numerazione **che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti**, onde rendere **interoperabili i propri servizi, qualora la connettività da punto a punto tra gli utenti finali sia compromessa** per la mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale (lett. c del comma 2); tali obblighi possono peraltro essere imposti solo ad alcune **condizioni** (comma 3): nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi e comprendere obblighi proporzionati per i fornitori e qualora la Commissione europea abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti;
- in relazione agli obblighi che in base al comma 2 l'Autorità può imporre, si individuano alcuni casi di esclusione, in cui quindi l'AGCOM non può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica; tali esclusioni non sono applicabili qualora la rete interessata sia finanziata con fondi pubblici (commi 4 e 5);

- l'Autorità può inoltre **imporre**, in base a una richiesta ragionevole, gli **obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici** o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio; ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica (comma 4);
- qualora l'Autorità concluda che l'obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici, può **estendere, a condizioni eque e ragionevoli**, tali **obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione** fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente, tenendo nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC; l'Autorità può inoltre imporre **obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche**;
- l'Autorità ha la **facoltà di imporre, alle imprese** che forniscono reti di comunicazione elettronica, ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti di uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente, **obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato**, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli; inoltre, nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non siano sufficienti ad affrontare la situazione, **l'Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive** (comma 6);
- nella **risoluzione delle controversie**, l'Autorità può tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato (comma 7).

Gli obblighi e le condizioni imposti devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori (comma 8) e l'AGCOM ne valuta i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura

Per quanto riguarda i **sistemi di accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali**, l'**art. 73**, attuando l'art. 62 della direttiva, specifica che rimane impregiudicata la **facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione** (comma 4) e che l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate attraverso un'analisi di mercato, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

Analisi di mercato e significativo potere di mercato **(Artt. 74, 75, 76, 77 e 78)**

Art. 74 (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)

Art. 75 (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)

Art. 76 (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali)

Art. 77 (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale)

Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato)

Gli articoli **74** e **75** definiscono rispettivamente le **imprese che dispongono di un significativo potere di mercato** e la **procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati**, riproducendo sostanzialmente il contenuto degli articoli 17 e 18 del Codice del 2003.

Si specifica che l'Autorità, se del caso, **tiene conto dei risultati della mappatura geografica** svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1.

L'**art. 76** attua l'art. 65 della direttiva e disciplina la procedura per l'**individuazione dei mercati transnazionali, prevedendo (comma 1)** che l'Autorità possa presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una **richiesta motivata** e circostanziata al BEREC **di svolgere un'analisi** sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale. Si prevede inoltre (comma 3) che anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità possa comunicare, congiuntamente ad autorità di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

Si ricorda che la direttiva reca specifiche e dettagliate disposizioni nel capo III relativamente all'**analisi di mercato** ed alla **nozione di significativo potere di mercato**, in particolare per quanto riguarda la previa consultazione del BEREC da parte della Commissione per la pubblicazione delle **linee guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato** («linee guida SPM»), le quali contengono **indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione** sull'applicazione del **concetto di significativo potere di mercato** nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche (art. 64), inoltre si definisce una **nuova procedura per l'individuazione da parte del BEREC della domanda transnazionale da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi** forniti all'interno dell'Unione (art. 65), che può avvenire su richiesta della

Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate; ulteriori specificazioni sono previste nell'ambito della **procedura per l'analisi dei mercati rilevanti**, in particolare vengono precisamente elencati (art. 67), tutti i **criteri che devono essere soddisfatti per poter giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione**

L'art. 77 reca una nuova procedura per **l'individuazione della domanda transnazionale**, in attuazione dell'art. 66 della direttiva: si introduce la possibilità dell'AGCOM di fare richiesta motivata e circostanziata al BEREC per svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. L'Autorità, deve tenere in massima considerazione le **linee guida** eventualmente emanate dal **BEREC** per queste ipotesi, che **forniscono la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione** e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Relativamente alla **procedura per l'analisi del mercato**, al fine di determinare se sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione, **l'art. 78**, in attuazione dell'art. 67 della direttiva, specifica che l'Autorità debba tenere nella massima considerazione le **linee guida SPM**, segua le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisca il **parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**. Si introduce inoltre un nuovo comma 2, che individua i **criteri** affinché un mercato possa **giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione**:

- a) presenza di **forti ostacoli non transitori all'accesso**, di carattere strutturale, giuridico o normativa;
- b) esistenza di una **struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza** effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
- c) **insufficienza del solo diritto della concorrenza** per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

Inoltre, in base al nuovo **comma 4**, nell'analisi del mercato l'Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta e tiene conto di quanto segue:

- a)* gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;
- b)* tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;
- c)* altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;
- d)* regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti.

Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato *(Artt. da 79 a 92)*

Art. 79 (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)

Art. 80 (Obbligo di trasparenza)

Art. 81 (Obblighi di non discriminazione)

Art. 82 (Obbligo di separazione contabile)

Art. 83 (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)

Art. 84 (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)

Art. 85 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

Art. 86 (Tariffe di terminazione)

Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)

Art. 88 (Separazione funzionale)

Art. 89 (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)

Art. 90 (Procedura relativa agli impegni)

Articolo 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)

Art. 92 (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)

L'articolo 79, attuando l'art. 68 della direttiva, disciplina **l'imposizione, la modifica o la revoca degli obblighi per le imprese che detengano un significativo potere di mercato**, attualmente disciplinata dall'art. 45 del testo vigente.

L'art. **79** dispone che, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità scelga il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato (comma 1).

In base al nuovo **comma 6**, l'Autorità prende in considerazione **l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato**, a esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli **accordi di coinvestimento**, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato, l'Autorità valuta se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese e modifica-eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

Si rammenta che la direttiva, in relazione al potere delle autorità di regolamentazione di imporre obblighi alle imprese che detengono un significativo potere di mercato, specifica che le autorità nazionali di regolamentazione debbano **prendere anche in considerazione l'impatto**

dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli **accordi commerciali**, compresi gli **accordi di coinvestimento**, che influenzano le dinamiche della concorrenza (art. 68); inoltre, le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire impegni per aprire al **coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità** che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la **contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine** attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica (art. 76); tali **offerte** devono rispettare una serie di **condizioni**, che vengono **valutate dell'autorità** e devono rispettare la **procedura** ed i **criteri** definiti nell'art. 79; inoltre, tutte le **imprese designate come aventi un significativo potere di mercato** in uno o più mercati rilevanti **devono comunicare anticipatamente e tempestivamente** all'autorità nazionale di regolamentazione la **migrazione delle infrastrutture esistenti**, quindi l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame (art. 81); si prevede altresì che un'autorità di regolamentazione possa designare **un'impresa** come **avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso**, se l'impresa opera solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e presenta anche le altre **caratteristiche** definite nell'articolo 80; a tali imprese possono essere imposti solo **obblighi** di non discriminazione (ex art. 70) o in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate (ex art. 73), ovvero inerenti a prezzi equi e ragionevoli.

In relazione all'**obbligo di trasparenza**, disciplinato dall'**art. 80**, nei casi in cui un'impresa è soggetta agli obblighi (artt. 83 e 84) relativi all'**accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete**, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'**offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC** e assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

Si rammenta che, per contribuire all'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, l'art. 69 della direttiva prevede che il **BEREC**, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formuli **linee guida sui criteri minimi per un'offerta di riferimento** e che per le imprese soggette agli obblighi relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi.

Per quanto riguarda gli **obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso** imposti dall'Autorità ai sensi dell'art. 79, **l'art. 81** specifica che l'Autorità può imporre all'impresa l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso (art. 71 della direttiva).

Si rammenta inoltre che l'art. 70 della direttiva specifica che le **autorità nazionali** di regolamentazione possono imporre alle imprese l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.

L'obbligo di separazione contabile è disciplinato dall'**art. 82** analogamente all'art. 48 del testo attualmente vigente.

Il **nuovo articolo 83** disciplina l'**accesso alle infrastrutture di ingegneria civile**, in attuazione dell'art. 72 della direttiva. In base alla nuova disposizione, **l'Autorità può imporre alle imprese, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile**, compresi, ma non limitatamente a questi, **edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici**, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, **nei casi in cui**, considerata l'analisi di mercato, **il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli** d'accesso o di condizioni di effetto equivalente **ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile** e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

Si prevede inoltre (comma 2) che l'Autorità possa imporre a un'impresa **l'obbligo di fornire l'accesso, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante** conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

L'art. 84 disciplina gli **obblighi** in materia di **accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate**, attualmente disciplinati dall'art. 49 del Codice del 2003. L'art. 73 della direttiva introduce, tra le altre già previste, la possibilità per le **autorità nazionali di imporre alle imprese di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali**: tale possibilità viene recepita nell'**art. 84, comma 1,**

lett. b). Rispetto al testo vigente dell'art. 49, si introduce inoltre, **all'art. 84, comma 2**, la specificazione che nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi specifici, elencati al comma 1, e le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, **l'Autorità valuti se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema** individuato nell'interesse dell'utente finale.

Inoltre, tra i **fattori di cui l'Autorità deve tener conto**, che sono elencati nel comma 2, vengono **aggiunti** i seguenti:

- **l'evoluzione tecnologica** prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
- la necessità di garantire la **neutralità tecnologica** che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti.

Non sono stati invece introdotti, nel testo dell'art. 84, i seguenti **elementi valutativi** che sono elencati nell'art. 73, comma 2 della direttiva e di cui le autorità nazionali dovrebbero tenere conto nell'imporre alle imprese gli obblighi specifici previsti dal paragrafo 1:

- **gli investimenti nelle reti ad altissima capacità** e ai livelli di rischio connessi;
- **i modelli di business innovativi** che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul **coinvestimento nelle reti**;

Si recepisce infine il nuovo principio che l'autorità valuti se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 (accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

L'art. 85 disciplina gli **obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi**, di cui all'art. 50 del Codice del 2003, aggiungendo la previsione che l'Autorità prenda in considerazione, nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla **diffusione delle reti di prossima generazione**, in particolare delle reti ad altissima capacità. Inoltre, qualora consideri opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità deve consentire all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità deve valutare la possibilità di non imporre né mantenere obblighi qualora accerti l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e constati che

gli obblighi imposti, in particolare i test di replicabilità economica imposti (articolo 81), garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

In relazione alle **tariffe di terminazione per le chiamate vocali all'interno dell'Unione**, che l'**art. 86, comma 3** prevede, che - qualora la Commissione europea decida, a seguito dell'emanazione dell'atto che fissa tali tariffe (previsto dall'articolo 75 della direttiva), di non imporre una tariffa massima per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste - l'Autorità possa condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione.

Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3. 4. L'Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione di tali disposizioni.

Si ricorda che in base all'**art. 75 della direttiva** la **Commissione europea** deve fissare con un regolamento delegato una **tariffa unica massima di terminazione**, sia per le chiamate fisse che per quelle mobili: si tratta delle tariffe all'ingrosso che gli operatori si addebitano reciprocamente per la terminazione delle chiamate vocali, mobili e fisse, sulle loro reti, affinché un operatore vocale colleghi un chiamante con il destinatario di una chiamata su una rete diversa. Il regolamento delegato è stato presentato dalla Commissione UE e prevede che per le chiamate mobili, la tariffa unica massima di terminazione sia di 0,2 centesimi di euro al minuto e sarà raggiunta gradualmente entro il 2024. Durante il periodo transitorio 2021-2023, è consentito agli operatori degli Stati membri di applicare tariffe diverse. Per le chiamate fisse, la tariffa unica massima di terminazione è fissata a 0,07 centesimi di euro al minuto. L'AGCOM con [delibera n. 599/18/CONS](#) ha concluso la revisione dell'analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile, stabilendo tariffe massime simmetriche, dal 2018 fino al 2021, per i 12 operatori "notificati", cioè identificati come aventi un significativo potere di mercato. La tariffa massima di terminazione applicabile dal 1/1/2021 è pari a 0,67 centesimi di euro al minuto.

L'**art. 87**, di nuova istituzione in attuazione dell'art. 76 della direttiva, riguarda il **trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità**, al fine di agevolare la realizzazione di tali reti realizzate in fibra ottica, fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base. Si

prevede che le imprese possano **offrire impegni al coinvestimento** in tali reti, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi; **l'Autorità valuta tali impegni** verificando se sussistono una serie di **condizioni**, definite nel comma 2, il cui rispetto viene costantemente monitorato, **e può rendere l'impegno vincolante** (comma 3). In deroga al comma 3, l'Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive (in conformità degli articoli da 79 a 85) per le nuove reti ad altissima capacità, al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora detti problemi di concorrenza non possano essere risolti altrimenti.

Si rammenta che l'art. 82 della direttiva prevede che il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formuli le **linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità**, che sono reti costituite interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure sono reti in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per *downlink/uplink*, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; tra gli obiettivi generali della direttiva viene elencato come primo in ordine di priorità quello di promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità - comprese le reti fisse, mobili e senza fili - e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

L'art. 88 disciplina la **separazione funzionale**, riproducendo sostanzialmente il contenuto del vigente art. 50-*bis* del testo del 2003, in conformità all'art. 77 della direttiva, con la sola eliminazione del punto c-*bis*) del comma 4, che prevede l'indicazione dei tempi di realizzazione della separazione funzionale e del comma 5-*bis*.

Si ricorda che la **separazione funzionale** consiste nel fatto che l'Autorità può, a titolo di misura eccezionale, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente, sottoponendo una proposta alla Commissione europea. Il comma 5-*bis* prevede che l'Autorità possa anche indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e *wholesale*, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti.

L'art. **89** regola la **separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata**, attualmente disciplinata dall'art. 50-ter del Codice. Si conferma l'obbligo delle imprese di informare l'Autorità con almeno 90 giorni di preavviso dell'intenzione di qualsiasi trasferimento delle attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o dell'istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. In attuazione dell'art. 78 della direttiva, viene aggiunta la **possibilità per tali imprese di offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione** dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. Si specifica inoltre che **l'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata**, al fine di consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti (comma 1).

Nel valutare l'effetto di tale operazione e nell'effettuare l'analisi di mercato, si prevede che **l'Autorità tenga conto degli impegni offerti dall'impresa e a tal fine consulti soggetti terzi**, rivolgendosi, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione (comma 2).

Viene infine aggiunto un comma 4 che prevede che **l'Autorità controlli l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese e che ha reso vincolanti e valuti se prorogarli** quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Il successivo **articolo 90** definisce la **procedura relativa agli impegni**, in attuazione dell'art. 79 della direttiva. Si tratta di un articolo di nuova istituzione, che **consente alle imprese di presentare all'Autorità un'offerta di impegni**, sufficientemente dettagliata nei tempi e nell'ambito di applicazione, **per le proprie reti per quanto riguarda le condizioni di accesso o di investimento**, in relazione, tra l'altro ad:

- a) accordi di **cooperazione**;
- b) il **coinvestimento** nelle reti ad altissima capacità;
- c) **l'accesso** effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.

L'Autorità valuta tale offerta, conducendo un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni, con una **consultazione pubblica dei terzi direttamente interessati**. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità.

L'Autorità **può decidere di rendere gli impegni vincolanti**, totalmente o parzialmente e accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni; inoltre, l'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto di tali impegni e può comminare **sanzioni** qualora valuti che l'impresa non li abbia soddisfatti.

L'articolo 91, di nuova introduzione, attiene alle **imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso** ed attua l'art. 80 della direttiva.

Vengono infatti definite le **condizioni per identificare le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso**, offrendogli un **modello normativo semplificato con obblighi limitati**, di cui agli articoli da 81 a 84, e relativi a: non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso e uso di determinati elementi di rete, ovvero inerenti a prezzi equi e ragionevoli. Si tratta di imprese assenti dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica che vengono designate come aventi un significativo potere di mercato in un mercato all'ingrosso.

L'art. 92, di nuova introduzione, disciplina infine la **migrazione dalle infrastrutture preesistenti**, cioè il processo di **disattivazione o sostituzione delle reti**, in conformità all'art. 81 della direttiva.

Si prevede **l'obbligo delle imprese di comunicare anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete**, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame (comma 1); l'Autorità provvede affinché il processo comprenda un **calendario e condizioni trasparenti**, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione (comma 2) e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Controllo normativo sui servizi al dettaglio *(Art. 93)*

Il nuovo **articolo 93**, prevede la facoltà dell'**Autorità di imporre obblighi normativi alle imprese al dettaglio** che abbiano un significativo potere di mercato, in attuazione dell'art. 83 della direttiva.

Tale possibilità è prevista a condizione che l'Autorità abbia svolto un'analisi di mercato che abbia evidenziato che il mercato al dettaglio non è competitivo e che gli obblighi semplificati che potrebbero essere imposti in base agli articoli da 80 a 85 non siano sufficienti al conseguimento degli obiettivi generali del Codice, definiti nell'articolo 4.

Gli obblighi possono prevedere che **le imprese non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato** né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, **non privilegino ingiustamente determinati utenti finali** e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati **massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe** o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza (comma 2).

Gli obblighi di servizio universale (Artt. da 94 a 98-quinquies)

- Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili)
- Art. 95 (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)
- Art. 96 (Disponibilità del servizio universale)
- Art. 97 (Situazione dei servizi universali esistenti)
- Art. 98 (Controllo delle spese)
- Art. 98-bis (Costo degli obblighi di servizio universale)
- Art. 98-ter (Finanziamento degli obblighi di servizio universale)
- Art. 98-quater (Trasparenza)
- Art. 98-quinquies (Servizi obbligatori supplementari)

La **parte III, Titolo I**, reca gli obblighi di servizio universale, attualmente disciplinati dagli articoli da 53 a 64 e nell'art. 82 del testo del 2003.

La direttiva introduce espressamente il **principio del servizio universale a prezzi accessibili**, che in precedenza era previsto solo come meccanismo di sorveglianza da parte dell'Autorità di regolamentazione dell'evoluzione dei prezzi per i servizi al dettaglio soggetti agli obblighi di servizio universale.

L'**art. 94** individua innanzitutto la **nozione di servizio universale a prezzi accessibili**, attualmente contenuta nell'art. 53 del Codice, che viene **aggiornata** includendovi la **disponibilità generalizzata di un servizio di accesso ad Internet con caratteristiche di qualità superiori**, come disposto dall'art. 84 della direttiva e per rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e la domanda degli utenti; l'attuale nozione include infatti il semplice collegamento di base relativo ai servizi di comunicazione vocale.

Si ricorda che, in base all'art. 84 della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano **accesso a un prezzo abbordabile**, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, **a un adeguato servizio di accesso a Internet a banda larga** e a **servizi di comunicazione vocale**, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa; si prevede altresì la facoltà degli Stati di assicurare anche l'accessibilità economica dei servizi non forniti in postazione fissa.

Il nuovo articolo 94 prevede pertanto che i **consumatori abbiano diritto ad accedere a un prezzo accessibile, ad un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale**, ivi inclusa la connessione sotto stante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore.

Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione di tale disposizione (**comma 1**).

Il nuovo **comma 2** prevede la possibilità che l'Autorità assicuri l'accessibilità economica dei servizi non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

In base al **comma 3**, l'**Autorità definisce**, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il **servizio di accesso adeguato a internet a banda larga** per garantire la partecipazione sociale ed economica alla società: tale servizio deve essere in grado di fornire la larghezza di banda necessaria **per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5**; si tratta dei seguenti:

- 1) *e-mail*;
- 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;
- 3) strumenti basilari *online* di istruzione e formazione;
- 4) stampa o notizie *online*;
- 5) ordini o acquisti *online* di beni o servizi;
- 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
- 7) reti professionali;
- 8) servizi bancari *online*;
- 9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale;
- 10) *media* sociali e messaggia istantanea;
- 11) chiamate e videochiamate (qualità *standard*).

Per quanto riguarda l'**accessibilità delle tariffe del servizio universale**, l'**art. 95**, prevede al comma 2, rispetto all'attuale testo dell'art. 59 del Codice del 2003, che l'**Autorità** adotti misure per **garantire ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga** e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa, qualora i prezzi al dettaglio dei servizi in questione non siano loro accessibili. A tale scopo, l'Autorità e il Ministero, possono esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi; l'Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio.

L'Autorità può decidere anche, in via eccezionale, di imporre solo ad alcune imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche, nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario; in questi casi l'Autorità provvede affinché i consumatori abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi universali, oppure con un'impresa designata e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

Il Ministero e l'Autorità provvedono altresì affinché sia fornito un **sostegno adeguato ai consumatori con disabilità** e siano adottate misure specifiche al fine di assicurare che le apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili (comma 4).

In base al comma 6, il **Ministero**, sentita l'Autorità, **può estendere l'ambito di applicazione** del presente articolo agli utenti finali che siano **microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro**.

L'art. 84, comma 5, della direttiva estende infatti la previsione di prestazioni del servizio universale a prezzi accessibili, già prevista per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, agli utenti finali che siano microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la **disponibilità del servizio universale**, l'art. **96**, ai **commi 1 e 2**, riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'art. 54 del testo del 2003, che prevede la possibilità di imporre obblighi di servizio universale per garantire la disponibilità, quanto meno da un operatore designato, di un servizio di **accesso adeguato in postazione fissa** e di **servizi telefonici**, ma viene ora **esteso** al concetto di **disponibilità di accesso in postazione fissa a internet a banda larga**.

L'art. 86 della direttiva prevede infatti la facoltà degli Stati membri di imporre **obblighi di servizio universale** per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di **accesso ai servizi di internet a banda larga ed ai servizi di comunicazione vocale** da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio, qualora questa non possa essere altrimenti garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche.

I successivi **commi 3 a 4 dell'art. 96** riproducono quanto già contenuto nell'art. 58 del codice del 2003 relativamente alla designazione delle imprese incaricate di servizio universale. Il **comma 5**, di nuova

introduzione disciplina **l'ipotesi in cui l'impresa designata intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale**, o una parte significativa di queste, **a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa**, prevedendo **l'obbligo di informare preventivamente e tempestivamente l'Autorità** per permetterle di valutare l'effetto di tale transazione.

Per quanto riguarda la **situazione dei servizi universali esistenti**, l'art. 97, in attuazione dell'art. 87 della direttiva che consente tale facoltà agli Stati membri, prevede che **l'Autorità e il Ministero continuino a garantire la disponibilità** o l'accessibilità economica dei **servizi diversi** dal servizio di accesso a internet a banda larga e dei **servizi di comunicazione vocale in postazione fissa (telefonici)**, **che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.**

Si ricorda in proposito che il perimetro del Servizio Universale in Italia prevede ancora obblighi relativi ai **telefoni pubblici a pagamento**, disciplinati all'art. 56 del Codice del 2003, che non viene riprodotto nel nuovo testo in commento.

Si prevede che quando l'Autorità designi imprese per la fornitura di tali servizi universali, in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applichi l'articolo **96 sui principi generali di disponibilità del servizio universale** e che il **finanziamento** di tali obblighi debba rispettare l'articolo 98-ter (finanziamento del servizio universale). Il **Ministero** deve sottoporre a **riesame tali obblighi ogni tre anni.**

In proposito si ricorda anche che il comma 3 dell'art. 58 del testo del 2003, che non viene riprodotto nel nuovo codice in commento, prevede che la società Telecom Italia continui ad essere incaricata di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale fino alla designazione di un fornitore, ai sensi del comma 1.

In relazione al **controllo delle spese per i servizi aggiuntivi al servizio universale**, l'art. 98 riproduce quanto già previsto dall'art. 60 del codice del 2003, confermando che l'utente finale non deve essere costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari indispensabili per il servizio e che i fornitori offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A (sono ivi elencati i servizi di: fatturazione dettagliata; sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium; sistemi di pagamento anticipato; pagamento rateale del contributo di allacciamento; mancato pagamento delle fatture; consigli tariffari; controllo dei costi; procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi).

Viene introdotto un nuovo periodo (comma 2) che specifica che i **fornitori** devono attuare un sistema per **evitare una cessazione ingiustificata dei servizi** di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga **per i consumatori a cui il servizio viene offerto a prezzi accessibili** (di cui all'articolo 95), che comprenda un meccanismo adeguato per **verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio**. Tale disposizione si applica anche alle **microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro**.

L'**art. 98-bis** attiene al **costo degli obblighi di servizio universale** e riproduce sostanzialmente quanto già disposto dall'art. 62 del Codice del 2003 per **l'ipotesi in cui il servizio universale comporti un onere eccessivo** per i fornitori di tali servizi tale da richiedere una **compensazione finanziaria**, definendo i criteri per calcolarla.

Analogamente, l'**art. 98-ter** definisce il **finanziamento degli obblighi di servizio universale** riproducendo quanto già previsto dall'art. 63 del codice del 2003 che individua un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Il successivo **art. 98-quater** conferma gli **obblighi di trasparenza del sistema di ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale**, già previsti dall'art. 64 del codice del 2003 che dispongono la pubblicazione dei principi e del metodo di calcolo di ripartizione del costo; viene a questo aggiunto, recependo l'art. 91 della direttiva, anche **l'obbligo di pubblicazione** dei principi e i particolari del **metodo di calcolo del costo netto** del servizio universale da ripartire.

L'**art. 98-quinques** conferma quanto già previsto dall'art. 82 del codice del 2003 in materia di **servizi obbligatori supplementari** rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale, per i quali non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Le risorse di numerazione *(Artt. da 98-sexies a 98-decies)*

Art. 98-sexies (Risorse di numerazione)

Art. 98-septies (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione)

Art. 98-octies (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione)

Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)

Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi)

Il **Titolo II**, agli artt. da **98-sexies a 98-decies**, reca la disciplina delle risorse di numerazione, attuando gli articoli da 93 a 97 della direttiva.

L'art. 93, comma 2, della direttiva consente alle Autorità nazionali di concedere a imprese, diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, **diritti d'uso** di tali risorse per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro; inoltre l'art. 95 consente di riscuotere **contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione** al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse.

L'**art. 98-sexies** definisce innanzitutto le **competenze** in materia di **risorse di numerazione**, disciplinate all'art. 15 del testo del 2003.

Alla competenza attualmente prevista del **Ministero** (il MISE) in materia di **numerazione, nomi a domini e indirizzamento**, viene **affiancata** quella dell'**Autorità**: si specifica infatti che il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116", mentre l'**Autorità** affiancandosi al Ministero **assicura che siano fornite risorse di numerazione adeguate** (comma 1).

Nei nuovi **commi da 2 a 6** si specificano in dettaglio le **competenze** dell'**Autorità** relative ai **piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica**.

In conformità alla facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 93, par. 2 della direttiva, si introduce la **possibilità dell'Autorità di concedere a imprese, diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione**

elettronica, diritti d'uso di numeri dei piani nazionali, per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro e stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese devono **dimostrare la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione** e di rispettare i requisiti previsto dal codice. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza, **possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso** delle risorse di numerazione a tali imprese **se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse**.

Il **comma 3** conferma quanto già previsto dal comma 2 dell'art. 15: **l'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione**, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili, nonché vigila sul rispetto dei Piani.

Il **comma 4**, di nuova introduzione, prevede che **l'Autorità renda disponibili una serie di numeri non geografici** (si tratta dei numeri senza prefisso, quindi non collegati ad una zona geografica), da utilizzare per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale. Nella **parte E dell'allegato I** del decreto sono elencate le **condizioni** che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse, sulla cui esecuzione rigorosa vigila l'Autorità, che provvede inoltre affinché tali condizioni siano **applicate** anche a **numerazioni assegnate direttamente dall'ITU** (Unione internazionale delle telecomunicazioni) **utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale**, al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti. L'Autorità trasmette al BEREC le informazioni sulle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea per l'introduzione nella banca dati del BEREC.

Si rammenta che l'art. 93, par. 4 della direttiva prevede che il BEREC istituisca una **banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale** all'interno dell'Unione e assista le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, su loro richiesta, nel **coordinamento delle attività** per garantire l'efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione.

Si stabilisce poi espressamente che il **prefisso «00»** costituisca il **prefisso internazionale** e che l'Autorità possa introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati (comma 5).

Al nuovo comma 6 si prevede che l'**Autorità** promuova la **fornitura via etere delle risorse di numerazione**, ove tecnicamente fattibile, **per agevolare il cambio di fornitori** di reti o di servizi da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali **di servizi da macchina a macchina**.

I commi 7, 8 e 10 riproducono le disposizioni già contenute nell'attuale codice, mentre il comma 9 specifica che il Ministero e l'Autorità vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.

L'art. **98-septies** definisce la procedura per la **concessione dei diritti d'uso individuali delle risorse di numerazione**, attualmente disciplinata dall'art. 27 del codice, introducendo una serie di modifiche in recepimento dell'art. 94 della direttiva. Innovando rispetto al testo attuale che prevede la concessione di tali diritti solo per specifiche finalità, i nuovi commi 1 e 2 dispongono che il **Ministero conceda tali diritti su richiesta delle imprese** per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o aventi le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale, mediante **procedure aperte**, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

In base al nuovo comma 3, il **Ministero adotta le decisioni** sulle concessioni di diritti per scopi specifici **entro tre settimane dal ricevimento della domanda** completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero invita l'impresa interessata ad integrarla ed i termini sono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche. Il termine di tre settimane può essere prorogato di altre tre settimane qualora i diritti d'uso ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico

eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative (comma 4). Il nuovo comma 8 prevede che il Ministero applichi le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E, che riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.

L'art. **98-octies**, in materia di **contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione**, che sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, riformula l'articolo 35 del codice del 2003, semplificando la disposizione in un unico comma, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 95 della direttiva e rinviando **all'Allegato 11 per la misura dei contributi**.

L'art. **98-novies** disciplina i **numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi**, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 77-bis del codice del 2003.

L'art. **98-decies**, che prevede le **misure che l'Autorità adotta per garantire agli utenti l'accesso a numeri e servizi**, riproduce il contenuto dell'art. 78 del codice del 2003, aggiungendovi la **possibilità per l'Autorità di stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi**, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive; inoltre, prevede che l'Autorità definisca l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

Diritti degli utenti finali **(Artt. da 98-undecies a 98-septies decies)**

Art. 98-undecies (Deroga per alcune microimprese)

Art. 98-duodecies (Non discriminazione)

Art. 98-ter decies (Tutela dei diritti fondamentali)

Art. 98-quater decies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti)

Art. 98-quindecies (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)

Art. 98-sedecies (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)

Art.98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso)

Il **Titolo III** reca le disposizioni sui diritti degli utenti finali, recependo gli articoli da 98 a 115 della direttiva.

La direttiva prevede il rispetto del principio di non discriminazione (art. 99) da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica nei confronti degli utenti per l'accesso o di uso di reti o servizi, nonché la tutela dei diritti (art. 100) di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed ai principi generali del diritto dell'Unione, specificandosi in particolare che qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o il loro uso attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta possa essere imposto soltanto se previsto dalla legge e se rispetti detti diritti e libertà, e se sia proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. vengono inoltre definiti una serie di principi (articoli da 102 a 115) per i quali è stabilito il principio del livello di armonizzazione dei diritti (art. 101) in base al quale non è consentito agli Stati membri, successivamente al 21 dicembre 2021, di introdurre o mantenere norme di tutela degli utenti che divergano da quelle indicate, con l'esclusione della possibilità di deroga prevista dall'art. 98 per le microimprese.

L'art. 98-undecies, di nuova introduzione, recepisce integralmente l'articolo 98 della direttiva, disponendo **l'esclusione dal campo di applicazione** delle disposizioni del Titolo II **alle microimprese** che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

L'art. 98-duodecies, di nuova introduzione, recepisce l'art. 99 della direttiva, stabilendo il **principio di non discriminazione**: i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che

risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

La **tutela dei diritti fondamentali** è prevista dal **nuovo articolo 98-ter decies**, in conformità a quanto dispone dall'art. 100 della direttiva.

Si prevede sia il **rispetto del Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea e dei principi generali del diritto dell'Unione (comma 1), che il principio per cui **qualunque provvedimento** riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, **che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta** sia imposto soltanto **se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, sia proporzionato e necessario** e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della **presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali**, ed è garantita una **procedura preliminare equa ed imparziale**, compresi il **diritto** della persona o delle persone interessate di **essere ascoltate**.

L'art. **98-quater decies** disciplina gli **obblighi di informazione applicabili ai contratti**, riscrivendo l'art. 70 del codice in attuazione dell'art. 102 della direttiva. Si prevede, al comma 1, che prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica debbano **fornire le informazioni** previste per i contratti in base agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'**allegato 8, in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole o sotto forma di documento facilmente scaricabile**; le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

Viene introdotto, al comma 4, **l'obbligo di fornire**, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243, **la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto**, anche nel caso di contratti a distanza.

Le **informazioni** dei commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e sono **modificabili**, prima della scadenza del termine di 12 mesi previsto come durata massima dei contratti dall'art. 98 *septies decies*, **solo con l'accordo esplicito delle parti** (comma 5).

Il comma 6 prevede che qualora i **servizi** di accesso a internet o di comunicazione interpersonale **siano fatturati sulla base del consumo** in termini di tempo o volume, i fornitori debbano offrire ai consumatori il **mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio**, che comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti dall'Autorità, nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario (comma 6). Infine si prevede che **l'Autorità possa imporre ai fornitori** di assicurare informazioni aggiuntive sul livello di consumo e **impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio** qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità (comma 7).

L'art. 98-*quindicies* interviene in materia di **trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni**, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 71 del codice del 2003, con l'aggiunta, al comma 3, dell'elencazione delle **caratteristiche** che deve avere lo **strumento indipendente di confronto** che consente al consumatore finale **di comparare e valutare i diversi servizi**, tali strumenti possono essere certificati dall'Autorità, su richiesta del fornitore dello strumento ed i terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto.

Le **caratteristiche dello strumento di confronto** devono essere le seguenti:

- a) essere funzionalmente indipendente dai fornitori dei servizi, e assicurare pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
- b) indicare chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;
- c) definire criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;
- d) utilizzare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;
- e) fornire informazioni corrette e aggiornate e indicare la data dell'ultimo aggiornamento;
- f) essere aperti a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che mettano a disposizione le informazioni pertinenti e comprendere un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un

quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevedere una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprendere la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorità lo ritenga opportuno, le offerte *standard* accessibili pubblicamente agli utenti finali.

L'art. 98-*sedecies*, relativo alla **qualità dei servizi relativi all'accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale** accessibili al pubblico, riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 72 del codice del 2003, con l'aggiunta, al comma 1, che l'Autorità richiedere anche che i fornitori di servizi di **informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni**, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della pubblicazione. Si specifica, come previsto dall'art. 104 della direttiva, che le misure intese a garantire la qualità del servizio debbano essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120, il quale ha definito le norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a *Internet* e i relativi diritti degli utenti finali e istituito un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di *roaming* regolamentati all'interno dell'Unione.

L'art. 98-*septies decies*, in materia di **durata dei contratti e diritto di recesso**, recepisce integralmente l'articolo 105 della direttiva, novellando l'articolo 70 del codice del 2003. Tra le modifiche vi è la previsione, al comma 1, che **l'Autorità provveda affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore** di servizi e affinché i **contratti non impongano un periodo di impegno superiore a 12 mesi** (il testo la direttiva indica un termine massimo di 24 mesi). Tale limite si applica anche si applicano anche alle microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicarlo, mentre non si applica per i contratti a rate se il consumatore rateizza i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità (comma 3). Sono esclusi anche i contratti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e di servizi per la fornitura di servizi da macchina a macchina.

Il comma 4 dispone che se il contratto prevede la **proroga automatica**, successivamente a questa l'utente finale abbia **il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese** e

senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. E' fissato altresì l'obbligo dei fornitori di informare l'utente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto.

Si conferma l'obbligo dei fornitori di informare gli utenti, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali, a seguito delle quali gli utenti hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione. Viene peraltro aggiunto l'obbligo dei fornitori di informare gli utenti del loro diritto a non subire penali e costi nonché la specificazione che **il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali**. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole (comma 5).

Passaggio ad altro fornitore, portabilità del numero, offerte di pacchetti e disponibilità di servizi *(Artt. da 98-octies decies a 98-novies decies)*

Art. 98-octies decies (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)

Art. 98-novies decies (Offerte di pacchetti)

L'articolo 106 della direttiva viene recepito nel **nuovo articolo 98-octies decies**, che disciplina il **passaggio a un altro fornitore e la portabilità del numero**, aggiornando l'articolo 80 del testo del 2003.

In particolare, il nuovo comma 1 prevede che nel caso di **passaggio da un fornitore a un altro di servizi di accesso a internet**, i fornitori interessati offrano **informazioni adeguate** all'utente prima e durante la procedura di passaggio e **garantiscono la continuità del servizio**, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. In particolare, il fornitore ricevente deve assicurare che **l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile**, alla data e comunque **entro la data e nei termini concordati** con l'utente ed il **fornitore cedente** deve **continuare a prestare il servizio** di accesso a internet alle stesse condizioni **finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio**. Viene stabilito un **massimo di un giorno lavorativo di interruzione del servizio durante la procedura di passaggio**. All'Autorità è rimesso di garantire l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.

Per quanto riguarda il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione, il comma 5 introduce la specifica che in caso di **mancato successo delle operazioni di trasferimento**, il fornitore cedente riattivi il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità e continui a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni. Anche in questo caso, **l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio** di fornitore e trasferimento dei numeri **non può superare un giorno lavorativo**.

L'art. **98-novies decies, di nuova introduzione**, disciplina le **offerte di pacchetti**, recependo integralmente l'art. 107 della direttiva, il quale introduce una serie di tutele per il consumatore: se il consumatore ha il diritto di risolvere un elemento del pacchetto prima della scadenza ha anche il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto; si prevede inoltre che la sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari non prolunghi automaticamente la durata originaria del contratto, salvo consenso espresso.

Numeri di emergenza e sistema di allarme pubblico (Artt. da 98-vicies a 98-vicies ter)

Art. 98-vicies (Disponibilità di servizi)

Art. 98-vicies *semel* (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo)

Art. 98-vicies *bis* (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)

Art. 98-vicies *ter* (Sistema di allarme pubblico)

L'art. 98-vicies, sulla **disponibilità di servizi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore**, attua l'art. 108 della direttiva, prevedendo che il Ministero stabilisca, per questi casi, **misure per la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet** e provveda affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

L'art. 98-vicies *semel* reca le disposizioni per favorire l'**attuazione del numero di emergenza unico europeo «112»**, riproducendo il contenuto di quanto già previsto all'art. 75-*bis* del testo del 2003, specificando che la sua realizzazione deve avvenire **attraverso l'istituzione** di PSAP (centro di raccolta delle chiamate di emergenza) di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati **Centrali Uniche di Risposta-CUR**. Innovando rispetto al testo vigente si prevede al comma 4 che il dispiegamento del servizio si completi sull'intero territorio nazionale **entro il termine di due anni** dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 98-vicies *bis* relativo alla disponibilità ed alle **caratteristiche** di funzionamento delle **comunicazioni di emergenza** e del **numero unico di emergenza europeo**, recepisce l'articolo 109 della direttiva, aggiornando l'articolo 76 del codice del 2003. Si introduce (commi 3 e 6) la **competenza** del **Ministero dell'interno** a provvedere che tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso, nonché che gli **utenti siano adeguatamente informati** in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112». Al comma 4 vengono introdotte ulteriori garanzie a **tutela degli utenti con disabilità** affinché possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti senza alcuna preregistrazione.

Inoltre, si aggiunge al comma 5 la previsione che il Ministero dell'interno provveda affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP per tutte le comunicazioni di emergenza al numero «112».

Il nuovo comma 7, che non attua disposizioni della direttiva, stabilisce che l'Autorità collabori con il BEREC per la costituzione ed il mantenimento della **banca dati dei numeri E.164** dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.

L'art. **98-vicies ter**, di nuova introduzione, attiene al **sistema di allarme pubblico**, recependo integralmente l'articolo 110 della Direttiva. In tal senso, il comma 1 prevede che la trasmissione degli allarmi pubblici avvenga attraverso la trasmissione di messaggi denominati "**Messaggi IT-Alert**", trasmessi dal sistema IT-Alert.

Il comma 3 prevede che le modalità operative ed organizzative siano definite con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'art. 110 della direttiva prevede che gli Stati membri possano istituire un sistema di allarme pubblico, provvedendo, entro il 21 giugno 2022, affinché, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i **fornitori dei servizi mobili di comunicazione** interpersonale basati sul numero **trasmettano allarmi pubblici agli utenti** interessati, oppure possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi o tramite **un'applicazione mobile** basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali.

Il comma 4 prevede che gli allarmi pubblici possano essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica diversi e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a *Internet*.

Altre disposizioni **(Artt. da 98-vicies quater a 98-undertricies)**

Art. 98-vicies quater (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)

Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione degli elenchi)

Art. 98-vicies sexies (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

Art. 98-vicies septies (Obblighi di trasmissione)

Art. 98-duodettricies (Fornitura di prestazioni supplementari)

Art. 98-undertricies (Notifica e monitoraggio)

L'art. **98-vicies quater** disciplina l'**accesso e la scelta equivalenti per i consumatori con disabilità**, riproducendo quanto già previsto nell'articolo 73 bis del codice del 2003 nel quale il termine "utente finale" viene sostituito con il termine "consumatore".

Il contenuto dell'art. 111 della direttiva che viene recepito riproduce infatti a sua volta quanto già previsto art. 23 della Direttiva 2002/22/CE.

L'art. 98-vicies quinquies attiene ai **servizi di consultazione degli elenchi**, riproducendo sostanzialmente quanto già contenuto nell'art. 75 del codice del 2003, in recepimento dell'art. 112 della direttiva.

Si specifica che l'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

L'art. 98-vicies sexies reca nuove disposizioni sull'**interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo**, innovando sostanzialmente rispetto a quanto previsto dall'art. 74 del codice del 2003, in attuazione dell'art. 113 della direttiva.

Il nuovo comma 1 sancisce innanzitutto il principio che tutti i **ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo** debbano essere **interoperabili**.

L'art. 113 della direttiva prevede altresì che gli Stati membri possano adottare misure per **garantire l'interoperabilità** di altri ricevitori radio di

consumo, **limitando** nel contempo l'impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure **non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli *smartphone***, né alle apparecchiature utilizzate da **radioamatori**; per le apparecchiature di televisione digitale si prevede che gli Stati membri provvedano affinché, al termine del loro contratto, gli utenti finali abbiano la **possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito**, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori.

In tal senso, i successivi commi 2, 3 e 4 prevedono che:

- ogni ricevitore di **radiodiffusione** di consumo, diverso dalle autoradio e dagli apparecchi televisivi digitali, integri almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i **servizi della radio digitale** (comma 2);
- i ricevitori **autoradio**, anche integrati in autoveicoli nuovi (categorie M e N), debbano avere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso **radiodiffusione digitale** terrestre (comma 3);
- gli **apparecchi televisivi digitali** di consumo a schermo integrale dispongano di almeno una presa d'interfaccia aperta che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo (comma 4); inoltre, tutti gli apparecchi di ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, devono consentire:
 - a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);
 - b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione

Le suddette apparecchiature, vendute nel territorio nazionale, in base al comma 5 devono integrare un **sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2**.

I fornitori di **servizi di televisione digitale** garantiscono infine che le **apparecchiature** di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano **interoperabili** in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano

riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori (comma 7).

L'art. **98-vicies septies**, relativo agli **obblighi di trasmissione che possono essere imposti per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari**, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, riproduce quanto già disposto nell'art. 81 del codice del 2003, con la sola differenza che le disposizioni relative alle **competenze** vengono riferite **sia al Ministero che all'Autorità**, ciascuno per la propria parte, mentre attualmente sono affidate al solo Ministero.

L'art. **98-duodetricies**, in materia di **fornitura di prestazioni supplementari**, riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 79 del codice del 2003, confermando, al comma 1, che **l'Autorità può imporre a tutti i fornitori** di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione basati sul numero **di mettere a disposizione gratuitamente** tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B e nell'allegato 6 parte A.

Si tratta delle seguenti:

- fatturazione dettagliata;
- sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium; sistemi di pagamento anticipato;
- pagamento rateale del contributo di allacciamento;
- mancato pagamento delle fatture;
- consigli tariffari; controllo dei costi;
- procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi
- identificazione della linea chiamante;
- inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a *Internet*.

Il nuovo comma 2 specifica peraltro che **l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari** dei citati elenchi, **al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato**.

L'art. **98-undertricies**, in materia di **notifica e monitoraggio**, prevede infine l'obbligo di **notifica alla Commissione europea, entro un mese** dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo dei nomi delle **imprese designate** quali **titolari di obblighi di servizio universale** (comma 1).

Si prevede altresì (comma 2) l'obbligo di notifica dei nomi delle **imprese designate** come **detentrici di un significativo potere di mercato**, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti e di notifica senza indugio di qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
(ARTT. 2-7)**

Lo schema di decreto legislativo sottoposto a parere si chiude con 6 articoli della novella, che recano a loro volta modifiche di coordinamento e ulteriori novelle ad altri testi legislativi nonché la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In particolare, mentre l'**art. 2** porta una serie di modifiche di coordinamento del testo del decreto legislativo n. 259 del 2003, l'**art. 3** modifica l'art. 1 della legge n. 249 del 1997, sulla **nomina** e sull'**elezione** dei **membri dell'Autorità**.

Vi si prevede che: "I commissari e il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i *curricula* ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali".

L'**art. 4** contiene una serie di modifiche al **testo unico sull'edilizia** (decreto legislativo n. 380 del 2001) che introducono obblighi d'**infrastrutturazione digitale degli edifici**.

L'art. 5 reca ulteriori norme transitorie e di coordinamento; l'art. 6 la clausola d'invarianza finanziaria e l'art. 7 l'entrata in vigore.

Seguono i **14 allegati** richiamati nelle rispettive disposizioni del testo.